

## RESOCONTO STENOGRAFICO

309.

### SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

#### INDICE

|   | PAG.                |  | PAG.  |
|---|---------------------|--|-------|
| <b>Missioni</b> . . . . .                     | 27903               | <b>Disegno di legge di ratifica (Discus-</b>   |       |
|   |                     | sione):  |       |
| <b>Disegno di legge di conversione:</b>       |                     | S. 572. — Adesione alla convenzione            |       |
| (Autorizzazione di relazione orale) .         | 27903               | sul riconoscimento dei divorzi e               |       |
|   |                     | delle separazioni personali, adot-             |       |
| <b>Disegno di legge di ratifica (Discus-</b>  |                     | tata all'Aja il 1° giugno 1970 ( <i>appro-</i> |       |
| sione):                                       |                     | vato dal Senato) (1987).                       |       |
| Ratifica ed esecuzione della conven-          |                     | <b>PRESIDENTE</b> . . . . .                    | 27907 |
| zione internazionale contro la cat-           |                     | <b>BORRI ANDREA (DC), Relatore per la III</b>  |       |
| tura degli ostaggi, aperta alla firma         |                     | <i>Commissione</i> . . . . .                   | 27908 |
| a New York il 17 dicembre 1979                |                     | <b>CARPINO ANTONIO, Sottosegretario di</b>     |       |
| (839).  |                     | <i>Stato per la grazia e la giustizia</i> . .  | 27908 |
| <b>PRESIDENTE</b> . . . . .                   | 27904, 27905, 27907 | <b>Disegno di legge di ratifica (Discus-</b>   |       |
| <b>CARPINO ANTONIO, Sottosegretario di</b>    |                     | sione):  |       |
| <i>Stato per la grazia e la giustizia</i> . . | 27905               | Ratifica ed esecuzione dello scambio           |       |
| <b>LA RUSSA VINCENZO (DC), Relatore per</b>   |                     | di lettere tra l'Italia e la MFO con-          |       |
| <i>la IV Commissione</i> . . . . .            | 27904               | cernente l'estensione della parteci-           |       |

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

| PAG.  | PAG.  |
|---|---|
| pazione dell'Italia nella MFO, effettuato a Roma il 16 marzo 1984 (2048).   |   |
| PRESIDENTE . . . . . 27908  | PRESIDENTE . . . . . 27914  |
| GUNNELLA ARISTIDE (PRI), <i>Relatore</i> . . 27908  | PORTATADINO COSTANTE, (DC), <i>Relatore</i> 27914, 27915  |
| RAFFAELLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . . 27908  | RAFFAELLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . . 27915  |
| <b>Disegno di legge di ratifica (Discussione):</b>  | <b>Disegno di legge di ratifica (Discussione):</b>  |
| S. 927. — Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 marzo 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984 ( <i>approvato dal Senato</i> ) (2052).  | S. 625. — Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 e del protocollo per l'emendamento all'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto firmato in pari data ( <i>approvato dal Senato</i> ) (2394). |
| PRESIDENTE . . . . . 27908, 27912, 27913  | PRESIDENTE . . . . . 27915  |
| GUNNELLA ARISTIDE (PRI), <i>Relatore</i> . . 27908, 27912   | PORTATADINO COSTANTE (DC), <i>Relatore</i> 27915  |
| RAFFAELLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . 27908, 27912   | RAFFAELLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . . 27915  |
| RUTELLI FRANCESCO (PR) . . . . . 27908  |   |
| <b>Disegno di legge di ratifica (Discussione):</b>  | <b>Disegni di legge di ratifica (Discussione):</b>  |
| Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione (2360).   | Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (1113).  |
| PRESIDENTE . . . . . 27913, 27914   | Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunità europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979 (1112).   |
| PORTATADINO COSTANTE (DC), <i>Relatore</i> 27913  | PRESIDENTE . . 27915, 27920, 27925, 27928, 27930, 27931   |
| RAFFAELLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . . 27914  | BALESTRACCI NELLO (DC) . . . . . 27930  |
| <b>Disegno di legge di ratifica (Discussione):</b>  | LODA FRANCESCO (PCI) . . . . . 27928  |
| Ratifica ed esecuzione dei protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l'Algeria e l'11 febbraio 1982 con Israele (2370). | ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) . . . . . 27920   |
|   | RUSSO FRANCO (DP) . . . . . 27926   |
|   | SPADACCIA GIANFRANCO (PR) . 27916, 27920, 27930   |
|   | <b>Proposte di legge:</b>   |
|   | (Annunzio) . . . . . 27903  |
|   | (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) . . . . . 27903  |

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

|  | PAG.  |  | PAG.  |
|--|-------|--|-------|
| <b>Interrogazioni e interpellanze:</b>     |       | <b>Ministro del tesoro:</b>                  |       |
| (Annunzio) . . . . .                       | 27932 | (Trasmissione di un documento) . .           | 27931 |
| <b>Commissione parlamentare per i pro-</b> |       | <b>Ordine del giorno della seduta di do-</b> |       |
| <b>cedimenti d'accusa:</b>                 |       | <b>mani</b> . . . . .                        | 27932 |
| (Sostituzione di un deputato compo-        |       | <b>Ritiro di un documento del sindacato</b>  |       |
| nente) . . . . .                           | 27904 | <b>ispettivo</b> . . . . .                   | 27933 |

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

---

**La seduta comincia alle 16,30.**

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Baghino, Cifarelli e Silvestri sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. In data 20 maggio 1985 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

BERNARDI GUIDO: «Modifiche ed integrazioni alla legge 10 aprile 1981, n. 151, in materia di trasporti pubblici locali» (2888).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

PRESIDENTE. Come la Camera ri-

corda, nella seduta del 15 maggio 1985 è stato assegnato alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede legislativa, il progetto di legge n. 2856.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la seguente proposta di legge, attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopra indicato:

TRAPPOLI ed altri: «Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in materia di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori» (2582).

**Autorizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. La IV Commissione permanente (Giustizia) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente progetto di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, recante misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia» (2873).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, il deputato Scarlato è sostituito dal deputato Fontana quale componente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 17 dicembre 1979 (839).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 17 dicembre 1979.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore per la IV Commissione, onorevole La Russa.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore per la IV Commissione*. Signor Presidente, intervengo anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Spini.

L'8 febbraio 1982 il Governo ha presentato il disegno di legge n. 3675 per l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, adottata a New York il 17 dicembre 1979; tale disegno di legge fu assegnato alla Commissione esteri in sede referente il 17 marzo 1983, ma venne preso in considerazione solo nella seduta del 27 aprile 1983 e decadde per la fine anticipata della legislatura. Lo stesso disegno di legge è stato infine ripresentato in questa legislatura con atto Camera recante il n. 839.

Nonostante alcune convenzioni internazionali concernenti la repressione dei reati commessi contro persone internazionalmente protette, non esiste ancora

una precisa normativa internazionale che imponga misure contro la cattura di ostaggi, indipendentemente dallo *status* che eventualmente hanno le persone tenute in ostaggio.

La convenzione di cui qui si chiede l'approvazione disciplina, infatti, ogni forma di cattura di ostaggi, e nel testo della convenzione è contenuta la definizione del delitto di cattura degli ostaggi, che consiste nel fatto di sequestrare una persona e di tenerla in proprio potere, minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata, al fine di costringere un terzo a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

Viene quindi rinviata alla legislazione interna di ciascun paese membro la predisposizione di apposite sanzioni per chi commette il delitto in questione. È su queste disposizioni di attuazione che le Commissioni riunite, pur licenziando senza modifiche il progetto in sede referente, hanno espresso alcune perplessità, riservandosi di presentare in aula alcuni emendamenti, ed è stata preannunciata anche la presentazione di un emendamento da parte del Governo.

Le pene proposte nel disegno di legge di attuazione appaiono particolarmente pesanti, anche tenendo conto della gravità del reato in questione. Desidero aggiungere che il mio parere è favorevole su tutti gli emendamenti presentati. In primo luogo, sull'articolo aggiuntivo 3.01 del Governo, che è del seguente tenore:

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis

«Salvo quanto disposto negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia:

a) il cittadino che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3;

b) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3 al fine di

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

costringere un organo dello Stato a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene;

c) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3, quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'extradizione».

I due emendamenti che sono stati discussi dalle Commissioni riunite portano la firma dell'onorevole Nicotra e in origine erano sottoscritti anche dal relatore. Con il primo si tende a sostituire, al primo comma dell'articolo 3, le parole «da 25 a 30 anni» le parole «da 10 a 20 anni», essendo parso alle Commissioni riunite che, pur tenendo conto della gravità del reato, fosse effettivamente troppo pesante prevedere una pena di 25 o 30 anni di reclusione. Pertanto, sulla base di varie considerazioni giuridiche (e tenendo anche conto del meccanismo della retribuzione della pena previsto dal nostro codice), si è ritenuto più opportuno ridurre la pena.

Il secondo emendamento disciplina la fattispecie dell'asilo politico e prevede che se il fatto sia commesso allo scopo di chiedere asilo politico presso un paese che preveda tale istituto nella propria legislazione, la pena venga ridotta di almeno un terzo. Questo per il particolare valore morale dell'istituto, che il nostro legislatore ha sempre tenuto in grande considerazione e che è disciplinato dalla nostra legislazione.

Devo aggiungere che questi emendamenti non sono stati approvati dalle Commissioni riunite, le quali hanno ritenuto di rimmetterli alla sovrana determinazione dell'Assemblea, sperando in un proficuo dibattito su di essi. Per quanto mi riguarda, a titolo personale ma anche tenendo presente quanto è emerso nel dibattito nelle Commissioni, esprimo senz'altro il mio parere favorevole alla approvazione di questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

**ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Come ha

già detto il relatore, il Governo ha riproposto in aula un articolo aggiuntivo già presentato nelle Commissioni riunite e spera che l'Assemblea voglia approvarlo.

Come si osserva nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, la cattura di ostaggi è divenuta in questi ultimi anni una calamità che coinvolge l'umanità intera. Un tale grave fenomeno delittuoso, perpetrato di regola da gruppi di criminali facenti parte di complesse organizzazioni internazionali, non mette solo in gioco la vita e la libertà di persone inermi ma anche la sovranità degli Stati sottoposti al ricatto dei malfattori.

La gravità del fenomeno ha sollecitato gli Stati membri dell'ONU a prendere l'iniziativa di redigere un'apposita convenzione, nella quale viene previsto l'obbligo per gli Stati aderenti a sanzionare con pene appropriate ogni forma di cattura di ostaggi, ed a stabilire alcune regole di competenza atte a garantire, attraverso la previsione di una pluralità di giurisdizioni concorrenti, che non si verificino lacune nella repressione di tali illeciti.

La convenzione adottata a New York il 17 dicembre 1979, quella di cui discutiamo, è espressione di un più generale orientamento del diritto internazionale, orientamento espresso soprattutto attraverso la redazione di una pluralità di convenzioni internazionali e grazie al quale si afferma l'esistenza di un diritto internazionale penale volto alla tutela di alcuni beni giuridici propri della comunità internazionale e il cui significato di valore supera i confini di un singolo ordinamento statale.

In altre parole, attraverso questi illeciti internazionali vengono lesi beni ai quali la società internazionale riconosce tanto valore da sentirsi essa stessa colpita dalla lesione. In proposito si deve riconoscere che la repressione dei crimini internazionali non può essere considerata una funzione di diritto internazionale, nel senso di funzione istituita e regolata dal diritto internazionale a garanzia di precetti da esso indirizzati agli individui.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

La società internazionale non è ancora dotata di organi attraverso i quali affermare la propria potestà sugli individui, sicchè diventa indispensabile, per l'organizzazione della punizione degli illeciti internazionali, il ricorso alle risorse sanzionatorie dei singoli Stati.

Ma se è certamente vero che in una tale attività lo Stato non si pone mai come una *longa manus* dell'ordinamento internazionale, può apparire discutibile la conclusione — autorevolmente sostenuta dallo Sperduti — secondo la quale la repressione di tali illeciti non corrisponde mai, nella sua concreta attuazione, alle esigenze che trascendono quelle dello Stato o degli Stati che vi procedano.

Una verifica di tale assunto si può ottenere proprio considerando le convenzioni, come quella in esame, che si riferiscono alla penalizzazione di tali illeciti internazionali. In tali convenzioni lo Stato vede crescentemente limitata la propria autonomia decisionale in più modi: attraverso la previsione dell'obbligo di sanzionare penalmente taluni comportamenti (cosicchè viene diminuita la libertà di apprezzamento degli Stati in ordine all'individuazione di fatti da sottoporre a sanzioni ed alla scelta della sanzione); attraverso la modifica delle norme che disciplinano la sfera di applicazione della legge penale nazionale, in rapporto a fatti che presentino un qualche elemento di estraneità rispetto all'ordinamento interno (di quelle norme, cioè, che costituiscono il cosiddetto diritto penale internazionale), al fine di neutralizzare, in presenza dei criteri di collegamento pattizi, i limiti alla sfera della legge e alla sfera della giurisdizione nazionale; attraverso la configurazione, inoltre, di obblighi di cooperazione internazionale nella materia penale di accresciuta intensità.

Queste brevi considerazioni consentono di comprendere l'importanza della convenzione in discussione e la necessità che a tale convenzione si dia piena attuazione nell'ordinamento interno.

A questo fine non risulta sufficiente il mero «ordine di esecuzione», ma appare necessaria l'introduzione di alcune speci-

fiche previsioni che modifichino il sistema penale interno, così da garantire il pieno rispetto degli obblighi assunti in sede internazionale. Il disegno di legge in esame è volto appunto all'introduzione di tali previsioni (oltre che all'autorizzazione alla ratifica).

Di particolare importanza sono, nell'ambito del testo in discussione, l'articolo 3 e l'articolo 3-bis (introdotto quest'ultimo con un articolo aggiuntivo del Governo). La prima disposizione, al fine di dare attuazione all'articolo 2 della convenzione, che prevede un obbligo di punire con pene appropriate i comportamenti criminosi definiti all'articolo 1, introduce nel sistema penale italiano il nuovo reato di «cattura di ostaggi».

L'articolo 3-bis (di cui all'articolo aggiuntivo governativo) è volto a dare attuazione all'articolo 5 della convenzione, che prevede un obbligo per ciascuno stato firmatario di instaurare la propria competenza giurisdizionale per i reati previsti nell'articolo 1 della convenzione in presenza di talune condizioni (fatto commesso sul territorio dello Stato, fatto commesso da proprio cittadino, fatto commesso in danno di detto Stato). Orbene, se nessuna norma è necessaria per la repressione di fatti commessi sul territorio dello Stato (in presenza della disposizione generale di cui all'articolo 6 del codice penale), in mancanza di una specifica norma di attuazione la repressione dei fatti commessi all'estero sarebbe sottoposta alle condizioni stabilite negli articoli 9 e 10 del codice penale ed in particolare alla presenza del reo sul territorio dello Stato (non potendo applicarsi l'articolo 7 n. 5, del codice penale dato che su questo punto la convenzione non è *self executing*). È da ritenersi che, in tal modo, l'adempimento degli obblighi pattizi non sarebbe completo, in quanto non verrebbe garantita quella repressione efficace ed incondizionata che risulta dallo spirito e dalla lettera della convenzione. Si è proposto, di conseguenza, di introdurre nel presente disegno di legge un articolo aggiuntivo che preveda la competenza giurisdizionale



## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

dello Stato italiano, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 5 della convenzione e che si ispiri alla disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge n. 342 del 1976, in materia di sicurezza della navigazione aerea.

La disposizione che si è proposta necessita di alcune considerazioni esplicative. Anzitutto, non si è ritenuto opportuno fare riferimento all'ipotesi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5 della convenzione: in questo caso vi è solo una competenza giurisdizionale facoltativa, per la quale la disposizione dell'articolo 10 risulta sufficiente. In secondo luogo, si è inserito un preciso riferimento agli articoli da 6 a 11 del codice penale, per indicare che i criteri di collegamenti qui previsti si aggiungono a quelli contenuti nel codice penale, come del resto consente l'articolo 5, terzo paragrafo della convenzione (un identico risultato si è conseguito nell'articolo 3 della legge 342 del 1976, attraverso l'impiego del termine «anche»). Inoltre, nei punti *b*) e *c*) dell'articolo proposto, si è menzionato esclusivamente lo straniero che commette il fatto all'estero, perché per i reati commessi sul territorio dello Stato sussiste già la previsione dell'articolo 6 del codice penale, mentre i fatti realizzati dal cittadino italiano sono presi in considerazione nella lettera *a*) dell'articolo. Le disposizioni della lettera *c*) sono sembrate necessarie per dare attuazione all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione.

Infine, si è condizionata la punibilità alla richiesta del ministro di grazia e giustizia. Una tale previsione non è in contrasto con l'articolo 5 della convenzione, perché riguarda soltanto il regime della procedibilità e non impedisce l'esistenza della giurisdizione italiana nel senso richiesto dalla convenzione. La previsione della condizione di procedibilità della richiesta del ministro di grazia e giustizia — che appare sostanzialmente coerente con la disciplina dei fatti commessi all'estero contenuta negli articoli 9 e 11 del codice penale — consente di attenuare taluni inconvenienti (ripetutamente segnalati) che si collegano alla

previsione della competenza giurisdizionale di una pluralità di Stati dello stesso fatto di reato. Ad esempio, per il fatto commesso dal cittadino di uno Stato nel territorio di un secondo Stato per costringere un organo di un terzo Stato a compiere un atto o ad astenersene, dovrebbe sussistere la giurisdizione di tutti e tre gli Stati interessati. Un tale sistema, che presenta il vantaggio di assicurare una maggiore efficacia repressiva, può implicare una violazione del principio del *ne bis in idem*. Subordinare la procedibilità — limitatamente ai fatti commessi all'estero — alla richiesta del ministro permette di ovviare ad un tale inconveniente, raggiungendo risultati corrispondenti a quelli che in altri sistemi si conseguono grazie alla discrezionalità dell'azione penale, prevista in termini generali o soltanto per alcune limitate ipotesi, come ad esempio avviene nella Repubblica federale di Germania.

Questi sono i motivi per i quali è stato presentato l'articolo aggiuntivo, che chiediamo all'Assemblea di approvare. Colgo l'occasione per esprimere il parere negativo sugli altri emendamenti presentati.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

L'esame degli articoli del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

**Discussione del disegno di legge: S. 572**

**— Adesione alla convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata all'Aja il 1° giugno 1970 (Approvato dal Senato) (1987).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Adesione alla convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata all'Aja il 1° giugno 1970.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Borri.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

ANTONIO BORRI, *Relatore per la III Commissione*. Unitamente all'onorevole Bonfiglio, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

L'esame degli articoli del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la MFO concernente l'estensione della partecipazione dell'Italia nella MFO, effettuato a Roma il 16 marzo 1984 (2048).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la MFO concernente l'estensione della partecipazione dell'Italia nella MFO, effettuato a Roma il 16 marzo 1984.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gunnella.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

L'esame degli articoli del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

**Discussione del disegno di legge: S. 927 — Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del canale e del golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984 (Approvato dal Senato) (2052).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del canale e del golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gunnella.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, la Camera si trova ad esaminare, a distanza di circa nove mesi, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per

l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del canale e del golfo di Suez. È un peccato che l'esame di questo disegno di legge non sia occasione per avviare una discussione politica sul bilancio di quella missione e sui risultati conseguiti. Sappiamo benissimo che ci troviamo di fronte ad una nuova prova di quelle provvisorie esecuzioni di trattati che sono divenute una prassi, ma che in effetti costituiscono una violazione sostanziale dell'articolo 80 della Costituzione.

Signor Presidente, l'articolo 80 della Costituzione prevede che la ratifica del Presidente della Repubblica per accordi internazionali avvenga previa legge di autorizzazione votata dal Parlamento, e quindi che la operatività del trattato sia in via normale subordinata alla ratifica, cioè al consenso definitivo da parte dello Stato ad impegnarsi. Siamo invece di fronte ad una situazione che definire anomala è poco; ci troviamo di fronte alla ratifica da parte del Parlamento di una missione che si è già svolta e che ha esaurito i suoi effetti — se effetti vi fossero stati — da otto o nove mesi.

Questo è un fatto grave, ma è ancora più grave che non si instauri qui un momento di confronto politico sull'esito di quella missione, giacché su di essa si è calato un pietoso velo di silenzio. Devo dire subito che l'opposizione del gruppo radicale al via libera per questo strumento si associa politicamente a identiche argomentazioni che dovrebbero essere sviluppate sulla ratifica precedentemente esaminata, relativa alla presenza di una forza multinazionale nel Sinai. Per quale ragione, signor Presidente? Perché noi riteniamo che entrambe queste circostanze configurino un'ulteriore diminuzione del ruolo delle Nazioni unite. La proliferazione di iniziative multinazionali o multilaterali (come più propriamente avrebbe potuto essere definita la missione per bonificare il Canale e il Golfo di Suez nell'agosto-settembre scorso) non sono altro che dei colpi severi inflitti alla possibilità di mantenimento della pace e alle funzioni costitutive delle Nazioni unite.

L'affermarsi di forze multinazionali — com'è avvenuto nel Libano, com'è avvenuto a Suez, com'è avvenuto nel Sinai — rappresenta un *vulnus* a quel ruolo delle Nazioni unite che lo stesso segretario generale delle Nazioni unite ha avuto modo di denunciare in occasione dell'invio della forza multinazionale in Libano.

In proposito va detto inoltre che l'esperienza politico-militare, perché di questo si tratta, ha dato un cattivo risultato, ha dato cattivi frutti. Oggi della nostra «presenza pacificatrice», cioè del contributo che il nostro paese ha dato perché le Nazioni unite fossero definitivamente delegittimate nella loro capacità di interposizione, di osservazione, di mantenimento della pace in Libano, vediamo i risultati. Essi sono quelli di una definitiva esplosione della situazione politico-militare nel Libano, dell'impossibilità del mantenimento della pace e di una composizione nazionale della situazione politica e militare.

Lo stesso giudizio complessivo dobbiamo esprimere a proposito della nostra spedizione nel Mar Rosso, e verremo poi ad un giudizio di carattere tecnico sull'esito di questa spedizione, sull'esito e sull'andamento di quella bonifica; ma di sicuro, se è vero che in un primo momento si è detto che non esistevano i margini per una iniziativa della Nazioni unite e c'è stata una richiesta diretta di quei governi al nostro paese affinché svolgesse questa opera di bonifica e facesse avvertire la sua presenza insieme a quella di altri paesi occidentali, dobbiamo dire però che, al di là dei trionfalismi con cui era partita quella missione alla volta del canale di Suez, è necessario fare i conti con il silenzio plumbeo che ne ha accompagnato il ritorno.

Quel silenzio plumbeo, signor Presidente, equivaleva ad una ammissione di impotenza. Certo, l'Italia con la sua piccola flotta di dragamine non poteva far altro che mostrare la bandiera, secondo uno stile che si sta diffondendo ad opera dei nostri ministri degli esteri e soprattutto della difesa, con un tipo di iniziativa che non corrisponde ad alcuna raziona-

lità di politica estera e di sicurezza, ma semplicemente ad una forma di espansionismo confusionario e caotico, foriero per il nostro paese più di problemi che di risultati.

Nel valutare come questa espansione, teorizzata anche nel libro bianco redatto dall'attuale ministro della difesa Spadolini con una presenza attiva dell'Italia da Suez a Gibilterra, stia aprendo varchi estremamente insidiosi per una modifica strutturale del ruolo delle nostre forze armate e delle stesse missioni cui esse sono preposte, non dobbiamo dimenticare che la discussione che oggi è avviata negli ambienti militari — e purtroppo ancora molto poco presente in quelli parlamentari — circa l'istituzione di una aviazione di marina (cioè di una componente di aviazione imbarcata a disposizione della nostra flotta per le missioni lontane) è nata proprio in questo contesto, cioè nel contesto per cui il capo di Stato maggiore della marina, ammiraglio Marulli, ebbe a lamentarsi nel corso della missione in Libano del fatto che la nostra marina non disponesse in quella circostanza di aerei imbarcati, e, quindi, non potesse far fronte ad eventuali minacce che le fossero rivolte o non potesse appoggiare in maniera diretta, con aerei decollanti dai ponti delle nostre navi, le forze che si trovavano a terra e contro le quali potesse in quel momento gravare una qualche minaccia. Questa filosofia va analizzata, questa filosofia va denunciata e combattuta, perché essa diventa un tipo di politica.

Noi dobbiamo ringraziare il cielo che l'Italia non avesse aerei imbarcati sulle sue navi al largo del Libano, signor Presidente, perché a ciò si deve che i soldati italiani non siano stati fatti oggetto delle stesse rappresaglie di cui invece sono stati fatti vivissimamente oggetto in particolare i componenti delle forze francesi e statunitensi in Libano. Ma, ripeto, queste velleità, queste aspirazioni, questi disegni, a nostro avviso irresponsabili, non sono frammenti che noi cogliamo strumentalmente in alcuni episodi, come forme di presenza in alcune circostanze di politica

estera e di politica militare negli ultimi due anni; esse costituiscono invece un tentativo complessivo che ha la sua sponda, la sua immediata contropartita, in un attivismo frenetico nel campo dell'esportazione degli armamenti.

Non dimentichiamo che, se di un risultato deve parlarsi a proposito dell'accordo di cui stiamo discutendo in questo momento, se una ricaduta si è potuta registrare, essa è stata costituita dalla vendita di armi italiane effettuata tempestivamente dal ministro Spadolini, divenuto sempre più un piazzista di armi in giro per il mondo, dopo la conclusione della spedizione.

Sotto il profilo strettamente tecnico, militare, la missione è stata un fallimento, signor Presidente. Ed il Parlamento dovrà pur tirare le somme: esautoramento delle Nazioni unite, contributo al ruolo espansivo ed inquietante dell'Italia come venditrice d'armi.

In queste ultime ore abbiamo letto le statistiche della crescente attività di esportazione di armamenti italiani nel terzo mondo. Basta leggere i giornali — perché non è mai stato avaro di comunicati stampa il nostro ministro della difesa! — per sapere qual è stata la sua attività in India, in Cina, in Pakistan, al di là e al di qua del bene e del male e di ogni criterio di politica estera; si tratti di paesi come la Libia, che poi concorrono a determinare minacce rispetto alle quali ci si deve premunire, si tratti di paesi che hanno espresso una posizione nettamente favorevole alla presenza sovietica in Afghanistan (o quanto meno di non condanna) come l'India, si tratti di paesi apertamente razzisti come il Sudafrica.

E l'Italia, senza guardare in faccia a nessuno e senza, tanto meno, rispettare un criterio di moralità, vorrei dire di coerenza, nell'azione internazionale, continua ad invadere i mercati di tutto il mondo. L'espansionismo di cui l'accordo con l'Egitto ha rappresentato un momento di passaggio importante va letto in questa chiave, perché l'antica espressione del «mostrare la bandiera» in acque in cui

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

le nostre navi possono fare la loro figura (in cui, quindi, le nostre tecnologie d'armamento possono essere vendute) non costituisce la filosofia, la prassi, l'impostazione che il nostro paese può e deve seguire.

E veniamo ad un giudizio sulla missione in Egitto. Ci è stato detto che quel paese ci chiedeva cooperazione tecnica. Perché mai avremmo dovuto rifiutarla? E questo è sostanzialmente ciò che ci suggerisce il relatore. Vediamo tuttavia qual è stato il risultato. Intanto è incredibile che nelle relazioni che ci vengono presentate non vi è neppure un cenno sull'esito strettamente tecnico della missione: non è stata trovata neppure una mina! Sapete bene che questa azione di cosiddetta bonifica ha prodotto un solo risultato: quello di identificare centinaia di oggetti giacenti sul fondo del Mar Rosso, tra cui bidoni, barattoli, rottami, residuati di altri conflitti.

Abbiamo letto sugli organi di informazione che gli inglesi avrebbero trovato una mina recentissima (non un residuo bellico) di fabbricazione sovietica. Ma quale relazione ci viene fatta in proposito? Quale bilancio ci viene fatto di questa missione? Non prendiamoci in giro: non siamo qui ad autorizzare la ratifica, perché l'operazione è già conclusa. Siamo piuttosto nelle condizioni di dover fare un bilancio dell'operazione.

Ebbene, che cosa ci viene detto sul rinvenimento di questo unico ordigno? Chi lo ha fabbricato? Quali comunicazioni sono intercorse tra le forze armate italiane e quelle britanniche, anche se non collegate sotto un unico ombrello? Quanto meno il canale egiziano doveva accomunarle sotto uno spirito ed una impostazione unitari. È vero — come abbiamo denunciato fin dal primo momento — che l'Italia, con una irresponsabile politica di esportazione di armamenti, è divenuta il primo paese esportatore di mine terrestri e, soprattutto, di mine marine in quest'area del mondo? È vero che l'Italia ha venduto armi, per via diretta, o ha fatto pervenire armi, per via indiretta, ad una buona parte degli attori politici e militari della

zona? È possibile che non vi sia al riguardo nulla da dire? È possibile che nulla vi sia da dire, a distanza di tanti mesi, sul fatto che, durante la missione, una mina è esplosa il giorno 20 settembre, e — casualmente! — ciò è avvenuto proprio nel tratto di mare già bonificato dalle navi italiane?

Una ventina di giorni fa abbiamo letto sui giornali che sarebbe esploso un altro ordigno. Qualcuno ha ipotizzato che si trattasse ancora di una delle mine curiosamente sopravvissute a quel deposito realizzato non si sa da chi ed a quale fine, anche se il fine appare, in linea generale, assai facilmente individuabile. E voglio aprire una rapidissima parentesi per osservare che si imponeva pure un giudizio politico su chi avesse disseminato quelle mine e sulle motivazioni di un simile atto, anziché limitarsi ad un giudizio generico ad un terrorismo internazionale. Forse vi sono alcuni elementi in più da indicare.

In ogni caso, l'esplosione della mina avvenuta il 20 settembre e la notizia recente di una nuova esplosione dimostrano ampiamente, in primo luogo, che la missione sotto il profilo tecnico era impossibile: ed infatti non si è rinvenuto neppure un ordigno, e tutto ciò che è stato contattato dai nostri mezzi nulla aveva a che fare con gli scopi della missione; ed in secondo luogo che l'operazione non ha prodotto alcuna bonifica, per cui, una volta terminata questa dispendiosa per quanto spattacolare iniziativa, chiunque avesse voluto riproporre le medesime condizioni in seguito alle quali le nostre navi, i nostri cacciamine ed altri mezzi si erano recati nel Mar Rosso, avrebbe potuto farlo tranquillamente, disseminando gli stessi ordigni che avevano determinato la crisi di metà agosto.

Nessuna garanzia è stata dunque acquisita sulla definitiva bonifica, né ciò sarebbe stato possibile. Le tecnologie di cui si dispone, per quanto sofisticate, non consentivano infatti, soprattutto di fronte ad una operazione premeditata e qualificata sotto il profilo tecnico (mine a tempo, mine nascoste sotto uno strato di sabbia o sotto delle alghe, e così via), che

in concreto si raggiungesse una qualche garanzia sul risultato dell'operazione.

Questi argomenti ci inducono, signor Presidente, ad esprimere un giudizio decisamente critico e negativo sulla missione. Ripeto: esautoramento delle Nazioni unite, totale insensatezza e insuccesso della missione sotto il profilo tecnico-militare; reticenza (se non qualche bugiola!) sull'esito effettivo dell'operazione, su ciò che è stato rinvenuto e ciò che non lo è stato; inserimento della missione nel quadro di una irresponsabile iniziativa espansionistica delle nostre forze armate (in particolare della marina, nel caso in esame, ma non solo di essa).

Tutti questi fattori inducono il nostro gruppo non solo ad esprimere una valutazione negativa, ma anche a sollecitare le altre forze politiche a dire la loro sull'argomento, ed il Governo a superare quello che non è riserbo, ma reticenza, che si è tradotta in una serie così lacunosa di prese di posizione intorno ad una vicenda che, se è stata sulle prime pagine dei giornali per settimane, se è stata nell'occhio del ciclone per quanto riguarda l'attenzione dell'opinione pubblica, per settimane, non merita di essere trattata, in ordine alle sue conclusioni, come è stata trattata: cioè con un ritiro clandestino dei mezzi che avevano operato nel Mar Rosso rientrati alla base all'alba di un giorno anonimo, trattati con freddezza e disinteresse.

Mostrando la bandiera ed i nostri armamenti, questo è il risultato che si voleva ottenere; purtroppo per i nostri mercanti d'armi, per la magra del ponte del Magra, si trattava della vecchissima generazione dei dragamine, non dei nuovi cacciamine della classe Lerici. Questi ultimi sono ormai in navigazione normale e stiamo già curandone la vendita, a destra ed a manca! Ecco il reale risultato di questa missione: è un ulteriore argomento per sottolineare la nostra opposizione alla ratifica ed esecuzione di questo scambio di lettere, e per sollecitare maggiore chiarezza, ulteriori notizie, maggiori informazioni ed un più vasto dibattito politico su tutte le implicazioni che si

sono prodotte dalla data di queste operazioni ad oggi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. L'onorevole relatore intende replicare?

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore*. Desidero ricordare brevemente all'onorevole Rutelli che l'esplosione di mine nel canale di Suez ha danneggiato anche navi mercantili italiane ed episodi simili si ripetevano, a distanza di ore e di giorni; inoltre, la parte politica cui l'onorevole Rutelli appartiene sosteneva che quelle mine fossero di fabbricazione italiana, per altro!

Quanto alle Nazioni unite, si son rifiutate di costituire una forza a causa di un veto posto dall'Unione Sovietica, che si opponeva a qualunque tipo di intervento in quella zona. Per contro, un paese amico come l'Egitto aveva chiesto l'intervento di altri paesi amici, che hanno aderito: abbiamo chiesto che l'invito venisse esteso anche ad altri paesi che, invece, non lo hanno accolto. Non potevamo dunque sottrarci all'obbligo di essere presenti, per la nostra responsabilità nel Mediterraneo, nei confronti — ripeto — di un paese amico come l'Egitto.

Quanto al risultato, non abbiamo trovato mine, ma si è comunque trattato di un deterrente tale che non si sono poste più le condizioni lamentate. Certo, non si è trattato di burloni, nè allora nè oggi, che avrebbero collocato le mine: queste hanno rischiato di bloccare la libera circolazione marina in una zona nevralgica.

Il nostro intervento era politicamente e tecnicamente giustificato: si doveva necessariamente fornire una risposta ad un paese amico ed il risultato è stato proprio la nostra partecipazione con spirito di solidarietà per quel ruolo di presenza nel Mediterraneo, che dobbiamo avere!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nell'intervento

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

dell'onorevole Rutelli si sono sommati molti argomenti non tutti attinenti direttamente al tema in questione. Aggiungo pochissime osservazioni a quanto esposto dal relatore, con il quale per altro concordo, soprattutto per quanto riguarda un fatto specifico. Gli elementi adottati dall'onorevole Rutelli in questo dibattito, non rappresentano una novità rispetto a quelli che hanno formato oggetto di grande discussione e di approfondita replica da parte del ministro degli esteri al Senato, nella seduta del 13 settembre scorso. Dagli argomenti allora trattati, non sono emerse ulteriori indicazioni che modificano quanto lungamente dibattuto in quella sede.

Quanto alla preferenza per un intervento dell'ONU, questa non solo è stata più volte ribadita dal Governo italiano, ma è stata anche inserita nello scambio di lettere con il Governo egiziano. Questa valutazione prioritaria, quindi, da parte del nostro paese in ordine ad un intervento dell'ONU, ha fatto parte integrante dell'accordo bilaterale. Quanto alle ragioni dell'intervento, da una parte mi sembra sufficiente ricordare che lo spirito e l'esecuzione concreta dell'intervento stesso sono stati ispirati a quella politica di pace che il nostro paese conduce non solo (anche se particolarmente) in quella zona; dall'altra, sottolineo il nostro interesse diretto, nel senso che un terzo circa del traffico del Mar Rosso interessa il nostro paese. In ordine al giudizio tecnico sull'operazione, nulla è possibile aggiungere a quanto già detto tempo fa; si potrà forse sottolineare che le caratteristiche delle mine impegnate sono risultate tali da rendere difficile l'attribuzione della loro produzione ad un singolo paese: ordigni simili si possono produrre in numerosi paesi.

Per quanto riguarda la conformazione della zona minata... (*Commenti del deputato Rutelli*) ... vorrei ricordare che la caratteristica è tale che bastano poche mine per ottenere il risultato che è stato raggiunto; quindi, il fatto di non aver avuto ritrovamenti può rispondere a questa logica.

Infine, per quanto concerne il bilancio politico dell'iniziativa mi pare che il fatto che a distanza di tempo non si siano ripetuti episodi di questa natura di per sé dia una valenza positiva. Se poi qualcuno si augurava che si verificassero incidenti alle nostre navi per dimostrare che era diverso lo spirito del nostro intervento, mi pare che fortunatamente questo augurio non si sia verificato.

**PRESIDENTE.** L'esame degli articoli del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione (2360).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni, quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Portatadino.

**COSTANTE PORTATADINO, Relatore.** Signor Presidente, la rilevanza del provvedimento in esame, concernente l'adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, deriva dall'importanza assunta negli ultimi decenni dal traffico marittimo e dalla verifica, che la cultura e la scienza dei trasporti attuale ha potuto condurre,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

sul fatto che i principali disastri marittimi sono da addebitarsi prevalentemente all'uomo anziché al caso, alla fatalità o agli eventi naturali.

Quindi, al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori del mare e di prevenire i danni all'ambiente è sorta la necessità di stabilire con norme internazionalmente adottate e riconosciute migliori condizioni di formazione della gente di mare, per il rilascio dei brevetti e per l'esecuzione della guardia sulle navi.

Tutto ciò ci consentirà, se non di evitare, certamente di prevenire in gran parte e di porre rimedio al rischio di disastri tristemente famosi come quello, per citare qualche caso emblematico, della *Sea Gull*, in cui perirono moltissimi lavoratori anche italiani o come quello della *Torre Canyon* che arrecò gravissimi danni all'ecologia marittima, fino a pervenire al più recente incidente verificatosi nello stretto di Messina.

I pericoli che sorgono quotidianamente per l'addensamento di navi in acque internazionali e soprattutto per il fatto che sono numerose quelle che trasportano petrolio, prodotti chimici ed altre sostanze pericolose, inducono a ritenere importantissima l'adesione a questa convenzione.

Ulteriori particolari i colleghi potranno trovarli nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

**MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

L'esame degli articoli del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli**

**Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, firmato a Bruxelles rispettivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l'Algeria e l'11 febbraio 1982 con Israele (2370).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l'Algeria e l'11 febbraio 1982 con Israele.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Portatadino.

**COSTANTE PORTATADINO, Relatore.** Signor Presidente, i protocolli oggetto di ratifica costituiscono lo strumento giuridico con il quale la Repubblica ellenica, nell'aderire alla CEE, assume gli obblighi derivanti agli Stati membri della Comunità economica europea dai sopramenzionati accordi con la Tunisia, Algeria e Israele.



IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

**COSTANTE PORTATADINO, Relatore.** Nella sostanza, in base ai rispettivi protocolli la Grecia abolisce gradualmente i dazi doganali e le tasse di effetto equivalenti per i prodotti originari dei rispettivi paesi.

Anche qui per altre considerazioni maggiormente dettagliate credo sia opportuno riferirsi sia alla relazione del Governo, sia ad un esame accurato dei protocolli stessi, ai quali mi rimetto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

**MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

L'esame degli articoli del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 625 —**

**Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Farøer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 e del protocollo per l'emendamento all'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale firmato in pari data (approvato dal Senato) (2394).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Farøer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 e

del protocollo per l'emendamento all'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale firmato in pari data, già approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Portatadino.

**COSTANTE PORTATADINO, Relatore.** Signor Presidente, mentre mi rimetto alla relazione scritta, ricordo che il protocollo in esame costituisce l'attuazione del sistema di controllo e di effettuazione di servizi di navigazione aerea per quel che riguarda il nord Atlantico, e contiene clausole di aggiornamento che risultano più favorevoli, sul piano economico, per il nostro paese.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

**MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Il Governo si associa alle dichiarazioni del relatore.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

L'esame degli articoli del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione congiunta del disegno di**

**legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (1113); e del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunità europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979 (1112).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977; Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo fra gli Stati membri delle Comunità europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979.

Su questi disegni di legge sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali di costituzionalità:

La Camera,

visto il testo della convenzione europea per la repressione del terrorismo, ritenendo molte delle norme in esso comprese in contrasto con gli articoli 10, ultimo comma, e 26, ultimo comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 1113.

«SPADACCIA, RUTELLI».

La Camera,

visto il testo della convenzione europea per la repressione del terrorismo, e il testo dell'accordo per l'applicazione di tale convenzione tra gli Stati membri delle Comunità Europee;

ritenendo molte delle norme in esso comprese in contrasto con gli articoli 10, ultimo comma, e 26, ultimo comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 1112.

«RUTELLI, SPADACCIA».

Poiché per questi due disegni di legge era prevista la discussione congiunta sulle linee generali, penso che si possa discutere congiuntamente anche sulle due pregiudiziali, applicando il quarto comma dell'articolo 40, ferma restando la

votazione separata per ciascuno dei due strumenti, che avverrà comunque nella seduta di domani. In questa discussione congiunta potrà prendere la parola soltanto un deputato per gruppo, compresi i proponenti.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Vorrei solo far notare che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo il gruppo radicale non aveva preannunciato la presentazione di queste due pregiudiziali, come normalmente si usa fare. Sarebbe opportuno che, in sede di elaborazione del calendario, queste comunicazioni venissero fatte, in quanto la presentazione di siffatti strumenti può comportare votazioni qualificate.

L'onorevole Spadaccia ha facoltà di illustrare le pregiudiziali.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, vorrei subito chiarire che, in linea di massima, l'osservazione che ella ha fatto è giustissima, ma che purtroppo noi non avevamo valutato tutti gli aspetti dei disegni di legge sottoposti al nostro esame; la valutazione di questi aspetti è maturata soltanto nelle ultime ore. Ora, è evidente che il rispetto degli impegni assunti nei riguardi del calendario non può certo prevalere sulle responsabilità e le prerogative che ciascun deputato ricava dal regolamento in tema di pregiudiziali, soprattutto quando si tratti di aspetti di costituzionalità così rilevanti.

A nostra scusante, devo dire che il nostro, come ella sa, non è un gruppo di deputati molto folto. Siamo quindi abituati a doverci occupare di tutto; e certamente la delicatezza di questi aspetti di costituzionalità ci era sfuggita.

Vorrei ora particolarmente richiamare l'attenzione dei colleghi sugli articoli 10 e 26 della Costituzione. L'articolo 10 recita: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici».

Il primo comma dell'articolo 26 stabilisce che: «L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali». Questo, dunque, dovrebbe essere il caso, perché noi stiamo discutendo di una convenzione internazionale promossa dal Consiglio d'Europa, nonché di un accordo applicativo intervenuto tra gli Stati membri della Comunità europea.

Desidero sottolineare, signor Presidente, che ci troviamo di fronte ad una convenzione che contrasta radicalmente con gli articoli 10 e 26 della nostra Costituzione. Basta leggere con un minimo di attenzione gli articoli 1 e 2 e, per altri aspetti, l'articolo 13 della convenzione europea che stiamo discutendo, per renderci conto che ci troviamo di fronte ad un tentativo *de iure condendo* sul terreno internazionale volto ad escludere, in certi casi ed in presenza di certe tipologie giuridiche, dalla nozione di reato politico (così come si è venuta configurando nella dottrina penalistica ed internazionalistica) una serie di reati perpetrati con determinate modalità.

Non è politico, anche se ha finalità politiche, il reato di illecita cattura di un aeromobile; non è politico, anche se ha finalità politiche, un reato cui si applichino le disposizioni della convenzione per la repressione degli atti illegali compiuti contro la sicurezza dell'aviazione civile; non è politico, anche se ha finalità politiche, un reato grave che comporti attentato alla vita, all'integrità fisica o alla libertà delle persone che godono di protezione internazionale, ivi inclusi, naturalmente, gli agenti diplomatici; non è politico, anche se ha finalità politiche, un reato che comporta il rapimento, la cat-

tura di un ostaggio, o un sequestro arbitrario; ed ancora un reato che comporta il ricorso a bombe, granate, razzi, armi automatiche, o plichi o pacchi contenenti esplosivi; ed infine il tentativo di commettere questi reati o la partecipazione, in veste di complici, alla loro commissione o al loro tentativo.

Il contenuto dell'articolo 2 è già riassunto nelle disposizioni dell'articolo 1 che ho testé sintetizzato. Infatti, rappresenta una sorta di sua proiezione negli ordinamenti interni, cui i singoli Stati possono ricorrere.

Uno Stato contraente può decidere di non considerare come reato politico, o reato connesso ad un reato politico, o reato ispirato da ragioni politiche, un reato grave che comporti un atto di violenza diverso da quelli contemplati dall'articolo 1, contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona. Ho usato l'espressione in senso lato di proiezione, ma in realtà è un tentativo di estendere in maniera illimitata quegli orientamenti che nell'articolo 1 erano limitati ad alcune fattispecie specifiche.

Si conciliano — e questo è stato in tutta la precedente legislatura l'interrogativo che ha caratterizzato il lungo ed approfondito dibattito che si è svolto nelle Commissioni riunite esteri e giustizia della Camera dei deputati — queste norme della convenzione europea con le due norme della Costituzione che abbiamo appena letto?

Già il fatto stesso che si siano dovuti dedicare quattro anni della precedente legislatura all'esame di queste convenzioni, nonché degli strumenti di legislazione interna che stiamo discutendo, dimostra quanto il problema sia stato avvertito come delicato e grave dalla Camera dei deputati; anzi, da ogni settore dello schieramento politico, ed in particolare da quei settori che da ultimo nelle Commissioni riunite hanno spinto invece per una rapida ratifica, in questa legislatura, della convenzione in esame e per l'approvazione dei relativi strumenti legislativi interni.

Ricordo in proposito — le ho trovate tra la documentazione che ci è stata for-

nita dalla Camera dei deputati — le affermazioni fatte al Consiglio d'Europa nel 1977, quando queste norme erano ancora in discussione, da una persona che certamente è al di fuori e al di sopra di ogni sospetto di eccessivo garantismo o di eccessiva sensibilità per le norme costituzionali; si tratta di una persona che quasi in ogni occasione ho dovuto combattere in quest'aula, non meno che nell'aula del Senato, dove egli siede e dove anch'io sedevo nella precedente legislatura, proprio per i motivi opposti, motivi che ritenevo di scarsa sensibilità ed attenzione per la norma costituzionale, di scarso o nessun garantismo: è il comunista Pecchioli, il quale in un intervento in quella sede, dopo aver espresso una serie di preoccupazioni e di perplessità (in particolare la sua preoccupazione era quella che esprimiamo ad alta voce oggi qui, che cioè le norme degli articoli 1 e 2 travolgessero, fino ad annullarlo, il concetto stesso del delitto politico, e quindi le tutele e le garanzie poste dagli Stati), concludeva sostenendo che la convenzione in discussione risultava incompatibile con gli articoli 10 e 26 della Costituzione della Repubblica italiana, in materia di inammissibilità dell'extradizione per i reati politici.

Questo diceva nel 1977, ormai otto anni fa, l'onorevole Pecchioli di fronte al Consiglio d'Europa. E in realtà tutto il dibattito svoltosi nelle Commissioni si è incentrato su questa preoccupazione, che del resto è in qualche misura presente anche nella stessa convenzione, il cui articolo 13 (che in qualche misura rappresenta il risvolto negativo dell'articolo 2) offre agli Stati contraenti la possibilità di restringere, avanzando una serie di riserve ed opposizioni, la stessa agibilità dell'articolo 1, e quindi in pratica di discriminare l'applicazione della estradizione ai casi previsti dall'articolo 1.

In particolare, grazie a queste riserve gli Stati contraenti possono, nei casi in cui rilevano l'esistenza di caratteristiche politiche nel reato di cui si tratta, non applicare la convenzione e quindi non concedere l'extradizione. Tale norma è stata espressa-

mente prevista proprio per superare le remore derivanti dal fatto che negli ordinamenti interni o nelle carte costituzionali di molti degli Stati contraenti sono previste particolari garanzie.

Fino a questo momento abbiamo notizia — almeno a quanto ne so io — del fatto che la Repubblica d'Irlanda non ha ancora firmato la convenzione proprio a causa di contrasti tra le norme in essa contenute e la sua Costituzione interna. Insomma, si tratta di motivi analoghi a quelli che hanno spinto me a presentare questa pregiudiziale di costituzionalità la quale intende, con il certamente breve intralcio che determinerà ai lavori della Camera rispetto al calendario previsto, porsi come occasione di riflessione preliminare della nostra Assemblea sulle possibili incompatibilità delle norme della convenzione con la nostra Carta fondamentale.

Voglio esporre una mia ulteriore preoccupazione. Leggendo gli atti delle Commissioni giustizia ed esteri, mi sono reso conto che ci troviamo di fronte non soltanto al pericolo di veder scardinate alcune norme di garanzia politica previste dal nostro ordinamento costituzionale, ma di fronte anche al pericolo, forse più grave, che, spinti dall'esigenza di affrontare un problema drammatico ed urgente come quello della lotta internazionale al terrorismo, e spinti ancora dalle pressioni che ci vengono dagli altri Stati, nonché dalla situazione in cui lo Stato italiano sembra a volte mettersi (dovendo porsi con il ministro Scalfaro nella posizione del primo della classe nei confronti degli altri Stati, lo Stato italiano ha un Governo che si rivolge al Parlamento perché non lo metta in difficoltà sul piano della strumentazione legislativa); spinti da queste ragioni contingenti, dicevo, noi rischiamo di voler risolvere sul tamburo, senza adeguata riflessione, recidendo nodi che sono aggrovigliati e delicati, problemi annosi del nostro ordinamento giuridico, che non possono essere affrontati con l'accetta.

La preoccupazione ancor più grave che nutro è relativa alla possibilità che si dica

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

— ho sentito emergere questa posizione anche in occasione della presentazione di un emendamento da parte di due colleghi in sede di Commissioni riunite esteri e giustizia — che occorre ridefinire normativamente la categoria dei reati politici, togliendo alla definizione giuridica (non a quella dottrinale) del reato politico la caratteristica soggettiva delle finalità. Quindi, con l'intento di individuare una tipologia oggettiva, che impedisca, poi, il riconoscimento di questo carattere soggettivo, che ha avuto fino ad ora rilievo giuridico, stante l'elemento oggettivo per definizione costituito dalle finalità politiche del reato.

Credo che il rimedio sarebbe ancora peggiore del male, se si pretendesse di ridisegnare in questa sede l'articolo 8 del codice penale italiano.

Su ciò si sono espressi nella scorsa legislatura una serie di colleghi e — mi sia consentito dirlo senza nessuna mancanza di riguardo per i colleghi che hanno trattato l'argomento nel corso dell'attuale legislatura —, se nella scorsa legislatura le Commissioni riunite esteri e giustizia hanno forse peccato di eccessiva lunghezza nei propri lavori, in quella attuale hanno, in qualche misura, peccato di correttezza.

Non voglio qui richiamare gli interventi approfonditi e seri, di cui abbiamo traccia soltanto sommaria nei resoconti, di colleghi come Giuliano, Rodotà, Bassanini, Mellini, Boato ed anche del relatore di allora Balestracci, di Gitti e di altri, come Riccardo Lombardi o come Giancarlo Pajetta. Mi sia consentito di ricordare soltanto due elementi: una considerazione formulata dall'allora deputato radicale Boato (non più presente in quest'aula), il quale, contro un'opinione diffusa perfino in queste aule circa il fatto che si stia trattando di convenzioni europee che attengono ad aspetti giurisdizionali della repressione internazionale del terrorismo, ricordava che queste convenzioni non sono né giudiziarie né giurisdizionali in quanto il loro scopo è esattamente il contrario: sottrarre alle procedure giurisdizionali determinati reati e

quindi aprire uno spazio di collaborazione tra le varie polizie. Quella che stiamo approvando è una convenzione amministrativa, quindi nei confronti di questo tipo di criminalità, sia pure politica, noi rispondiamo con una convenzione di polizia.

La seconda considerazione che intendo fare si richiama ad un intervento di Giancarlo Pajetta il quale riconosceva la necessità di ridefinire il concetto di reato politico in maniera non equivoca. Le esigenze manifestate ed i problemi sollevati da Pajetta sono sacrosanti se fosse facilmente possibile definire esattamente il reato politico. Ciò che appare dal *Resoconto sommario* — non ho la pretesa di ritenere che esso rispetti esattamente e compiutamente il pensiero del parlamentare comunista, anche se sto citando un documento agli atti della Camera — mi conferma del contrario. «Il deputato Giancarlo Pajetta insiste sulla necessità di puntualizzare una nozione non equivoca del reato politico, anche per valutare se vi debbano essere dei reati politici per i quali si deve ammettere l'estradizione, salvo approfondire in questo caso le connesse implicazioni di ordine costituzionale. Quello che invece non si può fare è rimanere nell'ambiguità e pretendere di qualificare come reati comuni dei reati chiaramente ispirati da finalità politiche».

Devo subito dire, commentando Pajetta, che egli tende ad escludere una definizione oggettiva del reato politico che prescindere dalle sue finalità.

Pajetta così proseguiva: «In una materia come questa è estremamente difficile individuare delle sicure discriminazioni, sia pure assumendo come criterio di riferimento quello relativo al carattere democratico o meno dell'ordinamento nel cui ambito il reato è commesso. Basterebbe riflettere sulla democraticità dell'ordinamento per comprendere e riconoscere il carattere politico dei reati commessi da militanti dell'IRA o da esponenti dell'indipendentismo basco».

Collegi deputati, vi renderete certamente conto che stiamo entrando in un

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

campo minato. In pratica affidiamo all'esecutivo la discriminazione di far scattare persino la riserva dell'articolo 13. Dai discorsi qui pronunciati — sono trascorsi decenni da quando, allievo del professor Ascarelli, studiavo teoria generale del diritto presso l'università di Roma — mi scopro però sempre di più kelseniano. Quando sento parlare, per aggirare le norme contenute negli articoli 10 e 26 della Costituzione, di interpretazione evolutiva, mi torna alla memoria che tale interpretazione è stato lo strumento scardinante degli ordinamenti giuridici, dei codici liberali italiano e tedesco, operato dai giuristi nazisti.

Mi ha spaventato la citazione, fatta nelle Commissioni di questa Camera nella scorsa legislatura dal collega Boato, il quale ricordava che fattispecie quasi del tutto analoghe (salvo per alcuni casi più moderni, come quelli relativi ai dirottamenti di aerei) a quelle di questa convenzione europea caratterizzavano un trattato di estradizione tra la Germania nazista di Hitler e l'Italia fascista di Mussolini. Le espressioni usate per assicurare l'extradizione in quei casi, e per escludere che i reati potessero rientrare nelle fattispecie politiche che impedivano la estradizione, erano del tutto analoghe — come documentava nella scorsa legislatura il collega Boato — a quelle del trattato Hitler-Mussolini degli anni '30.

Davvero riteniamo di poter passare sopra a questi problemi? Davvero riteniamo che la gravità del problema del terrorismo, anche per le minacce che vengono alla sicurezza e alla stabilità internazionale dal terrorismo, possa consentirci in nome dell'emergenza anche questa volta, in nome dello stato di necessità, in nome della difesa della sicurezza, di passar sopra a principi-cardine, a principi fondamentali, a norme delicatissime del nostro ordinamento costituzionale, travolgendo o rischiando di stracciarle?

Per questo credo che noi dovremmo rimeditare e seguire altre strade, ma non dovremmo avere il timore di sospendere questa fase, ed eventualmente rinegoziare la nostra partecipazione, per ragioni di

costituzionalità nell'esame di questi due disegni di legge. Questioni annose del nostro ordinamento giuridico ci si ripropongono, così come problemi delicatissimi. Mi auguro che il Parlamento italiano per fretta o sotto l'impellenza di giustificazioni, anche le più nobili, non commetta l'errore di accedere a queste pressioni, passando sopra a quelle riserve di costituzionalità che nella nostra coscienza abbiamo ritenuto di dover sottoporre alla Camera (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Spadaccia, naturalmente si intende che il suo intervento sia illustrativo delle pregiudiziali di costituzionalità su entrambi i disegni di legge (nn. 1113 e 1112), essendo la discussione congiunta.

**GIANFRANCO SPADACCIA.** Sì, signor Presidente.

**PIERLUIGI ONORATO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI ONORATO.** Signor Presidente, avrei preferito parlare dopo avere ascoltato qualche opinione contraria alle pregiudiziali di costituzionalità. Comunque, cercherò di esporre le ragioni per cui, non soltanto io personalmente, ma anche tutto il gruppo della sinistra indipendente ritiene molto fondati i rilievi di incostituzionalità sulle convenzioni in esame, anche se, evidentemente, con argomentazioni e soluzioni più o meno diverse che vengono prospettate da parte di ciascun membro del mio gruppo.

Credo che il profilo di costituzionalità della convenzione antiterrorismo aperta alla firma a Strasburgo nel 1977 sia probabilmente il punto principale della materia al nostro esame: lo è diventato da quando l'istituto dell'asilo politico attiene fondamentalmente ai diritti della persona. Vorrei sottolineare questo aspetto, che ci riconduce anche alle trasformazioni storiche cui ha dato luogo la con-

trapposizione tra i diritti di libertà e le esigenze di sicurezza sociale e di repressione.

Secondo me, non bisogna perdere di vista il fatto che l'asilo politico sia stato fino al XVIII secolo un istituto di carattere religioso. Esso è poi diventato un istituto laico, che tuttavia in un primo tempo ha rappresentato semplicemente un attributo della sovranità nazionale dello Stato, che non tollerava ingerenze nella sua possibilità di monopolizzare la giurisdizione penale nel suo territorio. In questo consisteva il diritto di asilo politico, in questo consisteva il divieto di estradizione o, per lo meno, la prassi di estradizione. Ma non c'è dubbio che, nell'ambito della concezione laica, dopo la rivoluzione liberaldemocratica, l'asilo politico da attributo della sovranità nazionale è diventato un diritto, spesso costituzionalizzato, della persona, concepito come limite alle pretese assolutistiche degli Stati.

In questo senso la storia ci consegna la problematica del diritto di estradizione e del diritto di asilo politico. In questo senso credo che l'analisi dei profili di costituzionalità della convenzione al nostro esame sia l'aspetto fondamentale di questa materia.

Che cosa succede con questa convenzione? Innanzitutto, sappiamo che la nostra Costituzione ha formalizzato questo diritto della persona, che è diventato un diritto dello straniero ed un diritto del cittadino italiano a non essere estradati per delitto politico. Sappiamo anche che la Costituzione non ha definito il concetto di delitto politico, e questo apre alcuni problemi, che successivamente cercherò di esaminare. Comunque, sappiamo che esiste questo diritto costituzionalmente garantito che tutela il cittadino italiano e lo straniero.

Come interviene la convenzione antiterrorismo di Strasburgo allo scopo di aumentare le possibilità di repressione internazionale, attraverso la collaborazione degli Stati, dei delitti di matrice terroristica? La convenzione comincia con il depoliticizzare molte fattispecie che in astratto possono definirsi terroristiche.

Ma bisogna fare attenzione, perché c'è già una difficoltà: il delitto terroristico è un delitto che giustamente è stato definito a condotta libera, indeterminata. Tale tipo di delitto è definito soltanto dalla finalità terroristica; è solo tale finalità determinata a qualificare il delitto come terroristico. Concettualmente parlando è un delitto a finalità determinata seminare il terrore per scopi politici, per influenzare le dinamiche dei quadri e dei sistemi politici e tale fine può essere perseguito attraverso qualsiasi forma di condotta o di evento.

L'articolo 1 della convenzione al nostro esame, per consentire l'extradizione in relazione ai delitti terroristici, li svuota del loro carattere politico, stabilendo appunto che questi sono depoliticizzati quando consistono in una serie di fattispecie che vengono individuate — badate! — soltanto sulla base dell'elemento materiale, vale a dire della condotta o dell'evento (condotta: sequestro di aereo, attentato alla vita o alla libertà di persone, cattura di un ostaggio; evento: uso di armi automatiche, ricorso a bombe, e così via).

Tale articolo individua quindi alcune fattispecie, sulla base della condotta, dell'evento di danno e dell'evento di pericolo (la lettera *e*) si riferisce ad un reato che rappresenti un pericolo per le persone), ma prescinde del tutto dalle motivazioni. Così facendo, a mio avviso, lascia fuori molti delitti tipicamente terroristici: tutti quei delitti a forma libera che hanno una finalità terroristica ma che non si estrinsecano attraverso una condotta o un evento del tipo di quelli elencati nell'articolo 1. Non solo, ma lascia fuori anche delle condotte, oltre alle finalità tipicamente terroristiche. È stato giustamente notato, ad esempio, che l'omicidio di un funzionario dello Stato anziché di un diplomatico, compiuto per finalità terroristiche ma con armi non automatiche non rientra nei reati depoliticizzati dall'articolo 1. Ma questa è una notazione marginale, che non riguarda la struttura del mio discorso sotto il profilo della costituzionalità.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

La realtà è che l'articolo 1 depoliticizza una serie di fattispecie individuate sulla base della condotta, dell'evento di danno, dell'evento di pericolo, ritenendo che, in genere, in tali fattispecie si concretizzi il delitto di terrorismo.

Vi è inoltre un articolo 13 che contiene la famosa riserva che riconosce agli Stati la facoltà di ripoliticizzare i delitti di cui all'articolo 1 e a considerarli, quindi, delitti politici (consentendo così di negare l'estradizione), a condizione che tale valutazione della natura politica del reato avvenga in considerazione della particolare gravità del fatto (con riguardo al «pericolo collettivo» delle persone, alla difesa di innocenti, cioè di «persone estranee» alle ragioni ispiratrici del delitto, al ricorso a «mezzi crudeli o malvagi»).

Abbiamo quindi una normativa convenzionale che, avendo l'Italia esercitato la riserva di cui all'articolo 13, ridefinisce in qualche misura la sfera del delitto politico. Ma lo fa in conformità del concetto costituzionale o, per lo meno, in conformità del diritto costituzionale del cittadino o dello straniero di non essere estradato ogni volta che ci sia delitto politico?

Ecco, voglio condurre una breve analisi per rispondere a tale domanda. Si pongono varie tesi, che esaminerò partitamente. La prima sostiene che il delitto politico, di cui agli articoli 10 e 26 della Costituzione, non è niente altro che quel delitto politico definito dall'articolo 8 del codice Rocco. Il costituente, cioè, avrebbe costituzionalizzato l'articolo 8 del codice penale, che definisce delitto politico quel delitto che offende un bene politico o è parzialmente o totalmente motivato da finalità politiche: concetto vastissimo, introdotto dal codice Rocco, come sappiamo bene, proprio per estendere la repressione del delitto politico, soprattutto se commesso all'estero, ma che il costituente avrebbe recepito nella sua vastità.

Ebbene, se tale è il concetto costituzionalizzato di delitto politico, cioè il concetto in base al quale valutare la conformità della convenzione alla Costituzione,

non c'è dubbio che, proprio per la vastità del concetto stesso, la convenzione è incostituzionale. Ad esempio, infatti, a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 13 della convenzione, non sono da considerarsi delitti politici — o almeno sono delitti per i quali lo Stato concede l'estradizione — tutti i delitti che hanno finalità politiche: questo perché, come abbiamo già rilevato, tali delitti non sono stati individuati in base alla finalità, ma soltanto in base alla condotta e all'evento di danno o di pericolo, a volte anche agli strumenti usati in tale condotta. Non c'è dubbio: a me basta dire che il concetto di delitto soggettivamente politico, cioè motivato politicamente, se è tutelato dalla Costituzione — come vuole la tesi ora presa in esame — conduce a ritenere che gli articoli 1 e 13 della convenzione sono incostituzionali, in quanto consentono l'estradizione per delitti soggettivamente politici, tutelati dagli articoli 10 e 26 della Costituzione.

Peraltro, la tesi richiamata è stata criticata. Ha detto giustamente Quadri che tale costituzionalizzazione dell'articolo 8 del codice Rocco inverte l'ordine logico della normazione. Non si può definire un concetto costituzionale facendo riferimento alla legge ordinaria: semmai, avviene il contrario. Si sostiene allora che occorre trovare negli stessi valori costituzionali il concetto del delitto politico, in base al quale condurre il giudizio di conformità della convenzione al nostro esame.

Sotto tale profilo, vi sono due tesi da prendere in considerazione. La prima è quella dell'internazionalista Antonio Casese. Partendo dalla già richiamata restaurazione dell'ordine logico della normazione, invocata da Quadri, questa tesi sostiene che bisogna cercare nello stesso articolo 10 della Costituzione il concetto di delitto politico. Rilevato che il quarto comma di tale articolo 10 dispone che non sia ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici, mentre il terzo comma afferma che lo straniero, cui sia impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha di-



ritto d'asilo nel territorio della Repubblica, Cassese stabilisce una connessione tra le due disposizioni considerate per concludere che il delitto politico è quello implicitamente definito dal terzo comma dell'articolo 10. In sostanza, la discriminante sarebbe rappresentata dall'esercizio effettivo delle libertà democratiche. Ciò sarebbe il presupposto per il diritto di asilo del terzo comma, e sarebbe anche il presupposto in negativo per la definizione di delitto politico, di cui al quarto comma, per cui non è ammessa estradizione. In pratica, delitto politico è quello commesso per l'esercizio delle libertà democratiche riconosciute dalla nostra Costituzione: quando vi è questo esercizio di libertà democratiche, dice Cassese, ricorre il diritto d'asilo e, se è stato commesso un reato per l'esercizio di queste libertà democratiche, si ha diritto a non essere estradati.

A mio avviso, questa tesi è infondata: lo dico sommessamente, ma potrei dichiararlo anche meno sommessamente, perché la critica è stata avanzata non solo da me. È infondata la connessione tra terzo e quarto comma dell'articolo 10 operata da Cassese; sappiamo tutti che il diritto d'asilo e la negazione dell'extradizione hanno due sfere oggettivamente diverse. Lo Stato può non concedere l'extradizione di uno straniero ai sensi del quarto comma considerato, ma può negare il diritto d'asilo secondo il disposto del terzo comma, obbligando lo stesso straniero ad emigrare verso un altro Stato. In effetti, io, Stato italiano, non ho l'obbligo di estradare, quando si tratta di delitto politico: ma se non ricorre l'esercizio delle libertà democratiche, non ho l'obbligo di concedere l'asilo politico e consegno quindi lo straniero ad altri Stati che non siano quello richiedente.

Il presupposto su cui si basa il ragionamento di Cassese è per me giustamente ritenuto infondato.

Mi riservo di affrontare problemi ben più importanti in occasione del mio intervento sul merito del provvedimento; in questa sede intendo attenermi solo ai profili di costituzionalità.

Vi sono altre ragioni che fanno ritenere infondata la concezione di Cassese, per cui delitto politico è quello commesso nell'esercizio delle libertà democratiche riconosciute dal nostro ordinamento; il fatto è che questa concezione riduce tendenzialmente il delitto politico ad esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Molti degli esempi addotti da Cassese sono di grande genere, e ad esempio egli considera delitto politico lo sciopero, commesso in un paese che non riconosce il diritto di sciopero; altrettanto dicasi per una riunione organizzata in un paese che non ammette il diritto di riunione, o la manifestazione del pensiero in un paese che non ne riconosce la libertà. Sono esempi di delitti politici che, in realtà, per noi non sono delitti: quindi, sono delitti per gli Stati stranieri ed il nostro ordinamento — indipendentemente dalla Convenzione di Strasburgo — avrebbe l'obbligo di non procedere all'extradizione; l'articolo 13 del nostro codice penale stabilisce infatti che si può concedere l'extradizione soltanto se il fatto per cui essa è richiesta, è configurato come reato nel nostro ordinamento. L'esercizio di diritti costituzionali, nel nostro ordinamento, non è considerato come reato: in questo senso, la tesi rivela la propria fragilità.

Facendo altri esempi, Cassese ipotizza un'organizzazione sovversiva promossa in paese antidemocratico per instaurare un ordinamento democratico; egli fa il caso, come delitto politico, di fatti che presentano una finalità democratica e possono essere anche commessi con l'esercizio della violenza. Ma, allora, questo sarebbe un delitto politico? Ad esempio, che cosa ne facciamo di un attentato irlandese commesso con l'uso di armi automatiche o altri strumenti previsti dall'articolo 1 della convenzione con finalità nazionaliste e non democratiche, perché non si tratta di restaurare un ordine democratico? Questo non sarebbe un delitto politico per cui lo Stato italiano non dovrebbe rifiutare l'extradizione?

Bastano queste ragioni a ritenere l'infondatezza della tesi di Cassese, però vo-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

glio andare oltre, così come stavo facendo prima in un *lapsus*.

Anche se noi accettassimo la tesi di Cassese per cui delitto politico è quello commesso per l'esercizio delle libertà democratiche, magari anche con metodi violenti, il contrasto fra la concezione del delitto politico presunta come costituzionale e l'articolo 1 della convenzione sarebbe palesissimo. Infatti, anche in questo caso delitto politico è quello qualificato dalle finalità democratiche, mentre invece per l'articolo 1 non è delitto politico quello, ad esempio, compiuto con certi mezzi crudeli, come la cattura di un diplomatico, di un ostaggio, l'uso di armi automatiche o di pacchi contenenti esplosivi.

Anche quando queste fattispecie sono messe in opera per l'esercizio di finalità democratiche l'articolo 1 permetterebbe l'estradizione, mentre la concezione del delitto politico di Cassese la dovrebbe escludere. Quindi, a prescindere dalla sua criticabilità, secondo questa tesi l'articolo 1 e l'articolo 13 della convenzione sono incostituzionali.

Infine, c'è un'altra concezione — sto esaminando due o tre filoni interpretativi — e cioè quella che trovo concettualizzata nella maniera migliore dall'internazionalista Quadri; quella concezione che pur cercando di trovare all'interno della Costituzione il presupposto definitorio del delitto politico ritiene che delitto politico non è un concetto sostanziale, ma processuale o funzionale. In sostanza gli articoli 10 e 26 della nostra Costituzione secondo Quadri, escluderebbero l'estradizione ogni qual volta ci sia un sospetto di persecuzione dello Stato richiedente, ogni qual volta ci sia un processo o una condanna politica, cioè una condanna o un processo sospettabili come processi e condanne gestite a scopo di persecuzione per motivi di razza, religione e opinioni politiche.

Secondo me questa è una concezione abbastanza isolata perché in fondo sposta dal diritto sostanziale al diritto processuale il concetto di delitto politico e quindi in realtà accantona il concetto di

delitto politico per assumere quello di processo politico o di condanna politica. Ma risponde ad esigenze profonde dei valori in gioco nella tematica che ci sta occupando, cioè risponde in maniera molto congrua a quella dialettica e a quel bilanciamento fra i diritti della persona e le esigenze di repressione dello Stato che dovrebbe governare questa materia.

Tuttavia, anche se è una concezione profondamente suggestiva, ma isolata, credo che anche accettando questa concezione del delitto politico l'incostituzionalità di questo testo sarebbe sempre palese. L'articolo 5 della Convenzione dice semplicemente che non c'è obbligo internazionale di estradare ogni volta che lo Stato — nel nostro caso lo Stato italiano — abbia il sospetto che si tratti di un processo politico, con i fini persecutori di cui parlavo. Non c'è obbligo internazionale di estradare. Non si dice, però, che c'è un dovere interno dello Stato — ministro di grazia e giustizia e sezione istruttoria della Corte d'appello — di rifiutare l'estradizione. Voglio dire che non c'è dubbio, secondo me, che la formulazione dell'articolo 5, che vieta l'estradizione proprio in ragione della concezione processualistica del delitto politico, non garantisce il diritto personale costituzionale di cui gli articoli 10 e 26. Non c'è neanche la garanzia giurisdizionale che assiste tale diritto costituzionale della persona.

Apprendo una parentesi, voglio rilevare che siamo in presenza di un diritto che deve essere assistito da garanzie di legalità e di giurisdizionalità, così come sappiamo che ogni esercizio dell'azione penale che lede diritti di libertà deve essere assistito da tali garanzie, perché altrimenti viene leso il diritto alla libertà.

Questo principio di legalità e di giurisdizionalità non vale soltanto per l'esercizio della giurisdizione penale nel territorio dello Stato, ma anche per la collaborazione alla giurisdizione penale internazionale, o meglio per la collaborazione internazionale alla giurisdizione di Stato estero. Su questo, secondo me, non ci sono dubbi. Bisogna quindi vedere se l'articolo 5 assicura queste garanzie allo stra-

niero estradando, o al cittadino estradando. A mio avviso non le assicura affatto, perché appunto conferisce una facoltà allo Stato italiano, e neanche, secondo me, alla Corte d'appello. Vi chiedo infatti, colleghi, di riflettere con me su questo punto: quando la Corte d'appello va ad esaminare una domanda di estradizione da parte di uno Stato straniero, ed ha il sospetto che essa nasconda un intento persecutorio, può applicare l'articolo 5, può deliberare in senso non favorevole all'extradizione, vincolando in tal modo il ministro? Non lo può affatto, secondo me. A norma dell'articolo 667 del codice di procedura penale, infatti, la Corte d'appello, nella sua sezione istruttoria, deve stabilire se ricorrano le condizioni dell'articolo 13, se cioè il fatto sia previsto come reato, e quelle previste nella convenzione. Questa, però, non è una condizione prevista nella convenzione; è semplicemente una facoltà, una valutazione discrezionale, che la Corte non sa come fare.

Io ritengo quindi che la normativa sia incostituzionale anche sotto questo profilo. Ma il fatto è — lo ripeto, perché non vorrei che si eccepisse un'eccessiva sottigliezza dell'argomentazione — che la concezione processualistica o funzionalistica del delitto politico è isolata; è una concezione che, se da noi adottata, ci avrebbe portato, a mio avviso, a preparare e negoziare una convenzione del tutto diversa da quella che è stata negoziata ed accettata dal Governo italiano. A riprova di quanto sto affermando, vi faccio osservare che tutte le altre convenzioni che abbiamo firmato in proposito (mi riferisco a quelle stipulate con la Tunisia, con gli Stati Uniti, con la Spagna, tutte richiamate nel *dossier* gentilmente e accuratamente predisposto dal Servizio Studi) stabiliscono che l'extradizione non sia concessa quando vi sia un sospetto di persecuzione. Vi prego di riflettere su questo punto. Cito dalla convenzione con la Spagna del 1973: «L'extradizione non sarà concessa per delitti considerati politici, oppure se la parte richiesta ha fondati motivi di supporre che la domanda di

extradizione, motivata per un delitto comune, sia stata presentata al fine di perseguire o punire un individuo a causa della sua razza, nazionalità, religione ...» eccetera, eccetera. In questi casi, la Corte d'appello può effettivamente negare la estradizione se c'è questo sospetto: la convenzione, infatti, dice espressamente «non sarà concessa». Nel caso della convenzione europea e del protocollo ora al nostro esame, invece, si dice semplicemente che non c'è un obbligo di concedere, dal punto di vista internazionale, l'extradizione, e quindi non si dice che c'è anche un dovere interno di non concederla.

Credo, quindi, che, da questo punto di vista, si possa ritenere con sufficiente tranquillità che la convenzione di Strasburgo, così come è stata negoziata e sottoscritta, non possa essere considerata conforme ai dettati costituzionali ed alle garanzie per il cittadino straniero di non essere estradato per delitti politici.

Mi rendo conto — ed anticipo una osservazione di merito che mi riservo di riprendere nel prosieguo del dibattito — che esiste una domanda forte di sicurezza internazionale e nazionale contro delitti particolarmente efferati; che esiste una domanda forte di collaborazione internazionale per la repressione di tali delitti. Credo, però, che la convenzione di Strasburgo rappresenti una risposta inadeguata, fuorviante ed anche inefficace, oltre che contrastante con i diritti di libertà previsti dal nostro ordinamento costituzionale.

Mi rendo conto altresì che forse ci si avvia verso una fase storica in cui tali diritti di libertà dovranno articolarsi in maniera diversa rispetto alle esigenze di sicurezza; non c'è dubbio, però, che la eredità del costituzionalismo liberaldemocratico del XIX e del XX secolo non può essere accantonata in modo tanto sbrigativo, come purtroppo ha fatto il Governo italiano in questo caso (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e radicale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto credo che il mio, svolto a sostegno della questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dai colleghi radicali, possa limitarsi a poche battute.

Desidero, signor Presidente, concentrare il mio intervento principalmente sulla lesione dei principi costituzionali che la convenzione di Strasburgo opera. È una lesione che anche il senatore Bonifacio — tanto per dire di un sostenitore di questa convenzione — con molta schiettezza ha riconosciuto, anche se egli la giustifica con le ragioni storico-politiche che sono a base di essa. Per questo motivo egli sostiene che: «Questa esigenza di venire incontro alle realtà storico-politiche modificate negli anni settanta ed ottanta dovrebbe portare ad una interpretazione restrittiva dei divieti costituzionali, presenti nei vari ordinamenti, compreso quello italiano».

Gli stessi sostenitori della convenzione — e dicendo questo penso anche alla relazione svolta dal collega Balestracci nella scorsa legislatura — hanno dunque chiara consapevolezza del contrasto esistente tra la convenzione stessa ed alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento: non solo quelli contenuti negli articoli 10 e 26 della Costituzione, ma anche quelli di cui al suo titolo IV, che garantisce l'indipendenza della magistratura.

Nel corso del dibattito non è stata richiamata l'attenzione su di un punto fondamentale. La convenzione, così come scritto nel titolo, è contro il terrorismo. L'articolo 1, però, modifica questa finalità parlando di reati politici e di reati ad essi connessi; contemporaneamente, nel momento in cui si specifica la natura del reato politico, come diceva il collega Onorato, si enucleano alcune condotte senza dare una definizione di reato politico. Questa è già una prima incongruenza della convenzione, che va a ledere anche il principio di una stretta legalità che ispira il nostro ordinamento costituzionale e giudiziario.

Allora, onorevoli colleghi, come mai ci apprestiamo a votare una convenzione

che sotto la dizione «terrorismo» reintroduce la nozione di reato politico senza darle una definizione? Tutto ciò appare strano, a maggior ragione se si considera che tutti sono consenzienti sul fatto che non può essere preso come punto di riferimento superiore a quello costituzionale l'articolo 8 del codice Rocco, che sarebbe l'unico a stabilire un nesso di congruenza fra questa norma e quelle contenute nella Costituzione.

È indubbio che questa convenzione derogava ad un principio che non solo è sancito dalla nostra Costituzione, ma che è addirittura tradizionale degli ordinamenti giuridici occidentali: il principio secondo il quale è obbligatorio il rifiuto dell'extradizione quando il reato è di natura politica. A me pare che l'*escamotage* attraverso cui la convenzione tenta di aggirare il discorso concernente il reato politico sia abbastanza semplice: in realtà vengono derubricati da «reato politico» una serie di condotte che invece in tale concetto sono sempre rientrate.

Inoltre, l'articolo 2 prevede un'estensione inverosimile della possibilità di perseguire condotte che hanno invece chiaramente finalità politiche. Chi vieta a questo punto di perseguire un militante pacifista? Faccio questo esempio perché a proposito del movimento pacifista si è innescata una polemica secondo la quale gli ispiratori di tale movimento sarebbero aderenti al partito armato. Ecco allora che chi partecipa a qualsiasi titolo a manifestazioni nelle quali possono essersi infiltrati membri del partito armato può essere sottoposto ad estradizione, e quindi alla perdita di una garanzia fondamentale.

Onorevoli colleghi, già gli articoli 1 e 2 mettono in discussione questa convenzione nei suoi profili di costituzionalità, ma c'è dell'altro. Mi permetto di ricordare che quando lo Stato italiano ha dovuto riconoscere la possibilità di estradizione per il reato di genocidio si è dovuto ricorrere ad una legge costituzionale. Questa semplice considerazione dimostra come non sia possibile affrontare sotto il profilo della costituzionalità questa con-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

venzione senza porsi l'interrogativo se le norme in essa contenute contrastino con la Costituzione. Ed allora, se per addivvenire all'extradizione di chi era accusato di genocidio si è dovuto far ricorso ad una legge costituzionale, perché non ci poniamo il medesimo problema anche adesso? Queste considerazioni sono la prova della necessità di un momento di riflessione della Camera sulla convenzione di Strasburgo.

E vorrei aggiungere: se è vero che l'articolo 1 di questa convenzione, grazie ad una semplice derubricazione di una serie di reati da politici a comuni, introduce l'obbligo di estradizione per tali reati, non ci viene il sospetto che cancellare il confine tra reato politico e reato comune serva a manomettere il principio fondamentale della concezione liberale della nostra Costituzione, tutta impostata proprio attorno al criterio dell'asilo politico e della non estradizione, al fine di difendere i diritti dei cittadini?

Nel momento in cui eliminiamo questo discrimine tra reato politico e reato comune, andiamo verso una concezione tipicamente totalitaria dello Stato. Non per nulla il codice Rocco, all'articolo 8, dilatava il concetto di reato politico: lo faceva proprio per poterlo meglio colpire! Noi riteniamo invece che vadano ripristinati tutti i lineamenti caratteristici del reato comune e di quello politico, per salvaguardare un principio tradizionale della civiltà liberale, tanto più se con l'articolo 2 di questa convenzione si vuole estendere la possibilità di estradare anche in caso di reato tentato o di complicità.

Il collega Onorato ha già sollevato il problema: che cosa diremmo se ci venisse chiesta l'extradizione di un membro dell'IRA, cioè di una persona che combatte per diritti fondamentali della propria nazione? Non basta, se vogliamo definire il reato politico, dire che è tale quel reato commesso per difendere i principi di libertà, perché questo significa dire che si può non estradare soltanto colui che combatte contro uno Stato in cui non siano garantiti i diritti di libertà. Ma proprio il caso dell'Irlanda dimostra che una

tale concezione è troppo ristretta, perché i militanti irlandesi combattono contro una organizzazione statale che pure si ispira a quei principi di libertà.

Non è facile trovare vie di uscita semplice, e ci sembra che neppure gli emendamenti qui proposti siano tali da rimuovere le perplessità, convincendoci a sottoscrivere la convenzione. Ecco perché appoggiamo in pieno la pregiudiziale avanzata dai colleghi radicali.

Un'ultima considerazione. Ho letto l'intervista rilasciata dal ministro della giustizia della Repubblica federale di Germania dell'epoca, Vogel, che ovviamente esalta gli articoli 1, 6 e 7 della convenzione là dove prescrivono, quando lo Stato non conceda l'extradizione, l'obbligo di perseguire l'accusato all'interno del proprio ordinamento. Aggiunge Vogel: «Nel caso in cui uno Stato firmatario della convenzione non estradi una persona sospetta di uno di tali reati (perché, per esempio, si tratta di un cittadino che ha la nazionalità di quello Stato), questo Stato è allora obbligato ad esercitare la sua giurisdizione penale (all'occorrenza anche modificando le leggi per questi casi, senza eccezione alcuna); più esattamente, esso dovrà portare a conoscenza immediatamente degli organi a cui compete l'esercizio dell'azione penale gli articoli 6 e 7 della convenzione.

Cosa implica questa affermazione di Vogel? E perché prima richiamavo il titolo quarto della nostra Costituzione? L'Irlanda (come ha ricordato anche l'onorevole Bonfiglio nella sua relazione) non ha sottoscritto questa convenzione anche perché essa obbliga a modificare la giurisdizione interna. Non solo: l'articolo 13 obbliga addirittura il giudice (ad esempio, un giudice italiano), ove non dovesse concedere l'extradizione, a prendere in particolare considerazione alcune qualità del reato indicate dalla convenzione. La nostra giurisdizione, come quella di qualsiasi altro Stato, sarebbe quindi insufficiente per principio. La Convenzione inficia, pertanto, l'autonomia e la completezza del nostro sistema giuridico.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

ritengo che aver affrontato — sia pure con ritardo, come ha già fatto rilevare il Presidente — gli aspetti di costituzionalità del provvedimento in esame sia fondamentale ed indispensabile, e perciò mi sono permesso di intervenire.

Raccomando all'attenzione dei colleghi, dei colleghi socialisti e comunisti le considerazioni che sono state qui esposte, invitandoli a pronunciarsi in favore della questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO LODA.** Signor Presidente, colleghi, noi non riteniamo di poter condividere le pregiudiziali proposte dal gruppo radicale; e ciò perché la loro approvazione in realtà impedirebbe di trattare il provvedimento di ratifica della convenzione nel merito, di affrontare il complesso degli articoli, formulando in merito valutazioni puntuali.

In particolare, non risulterebbe possibile una adeguata valutazione di quell'articolo 13 della convenzione che pure è stato richiamato nel dibattito. In questo articolo noi ravvisiamo un elemento positivo, che consente di superare i problemi di costituzionalità qui sollevati, e che ha già trovato un primo riscontro assai significativo nella decisione della Presidenza della Camera di ammettere gli emendamenti proposti. Mi riferisco in particolare all'emendamento tendente a confermare nel testo del disegno di legge di ratifica il contenuto delle riserve di cui all'articolo 13 della convenzione.

Riteniamo questo un punto qualificante, che, non a caso, è stato anche al centro del dibattito in sede di Commissioni congiunte già nel corso della passata legislatura, quando il provvedimento venne all'esame della Camera, trovando consenso largo, autorevole e qualificato.

Certo, il provvedimento che ci accingiamo a discutere, pur rappresentando un passo avanti — lo dirò, poi, e lo dirà soprattutto il collega Violante, intervenendo nel merito — nella collaborazione

tra gli Stati nella lotta al terrorismo, soprattutto perché introduce, con gli articoli 6 e 7, il principio secondo il quale, quando non sia concessa la richiesta estradizione, lo Stato richiesto si impegna a processare comunque l'imputato.

Ma a parte questo, certo, la convenzione al nostro esame non risolve né la questione complessa e delicata della definizione dei reati di terrorismo, né i problemi connessi al reato politico. Non a caso un lontano precedente, qui richiamato, ha richiesto una legge di revisione costituzionale. La convenzione evidenzia quindi perduranti limiti nell'individuazione e nella definizione della violenza terroristica, limiti che si riflettono sulla incisività e completezza della collaborazione tra gli Stati su questo terreno. Ma i vincoli, che tuttora accompagnano le pratiche di estradizione, come la convenzione europea del 1957, nonché una serie di trattati bilaterali, richiedevano la ricerca di un passo ulteriore quale quello che qui viene compiuto.

Il nostro emendamento, che tende a confermare in sede di legge di ratifica la riserva di cui all'articolo 13, è in diretta osservanza della convenzione di Vienna del 1926 sull'extradizione ed in particolare dell'articolo 23 ove si prevede che le riserve esplicitate al momento della firma siano confermate nelle leggi di ratifica. In sostanza vi è la difficoltà a definire una nozione di terrorismo, il che rivela come questa materia sia tuttora incerta. Da un lato esiste la difficoltà di tracciare una o più fattispecie esaurienti di nozione del terrorismo — le pluralità delle condotte terroristiche — ma dall'altro, e questo è il dato saliente di tutta la problematica della convenzione, vi è la precarietà di una nozione che possa servire da oggettivo e comune strumento di devalorizzazione del delitto politico, poste le diversità alle quali accennavo in riferimento all'interpretazione del fenomeno terroristico, le quali rendono difficile delimitare un comune terreno politico d'intesa.

Vi è la diversa incidenza del fenomeno della violenza terroristica sia quantitativamente che qualitativamente e vi è

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

inoltre il problema dei collegamenti tra azioni e soggetti terroristici, collegamenti di carattere organizzativo, associativo, l'incidenza territoriale di tali collegamenti con i problemi delicati che inevitabilmente sorgono, le preoccupazioni e le diffidenze. Queste ultime investono innanzitutto l'interesse dei singoli Stati, anche se sono sollecitate da ragioni più generali collegate all'ordinamento ed al carattere proprio degli stessi, alle non rinunciabili garanzie accordate a determinati valori dai propri codici di convivenza. Non vi è dubbio che la difficoltà di maggior rilievo che ha incontrato la convenzione è rappresentata dalla questione legata alla nozione del delitto politico.

Vi è una non risolta questione di una comune definizione del reato politico, spogliato dei suoi caratteri classificatori, che sono più propri della sociologia criminale, nonché anche di quelli consacrati (ma ad altri fini e con risultati contrastanti) nel vigente codice penale. Vi è quindi la necessità di rendere compatibile il problema del reato politico con una sua accezione garantistica — di valenza costituzionale — come delitto accompagnato da un non rinunciabile privilegio di valorizzazione, e quindi di garanzia; quando cioè esso non può essere non collegato, da un certo lato alla qualità oggettiva dell'attività criminosa, al bene offeso, all'entità del pericolo, alla pericolosità del reo, e dall'altro lato alla identità politico-istituzionale, alla qualità dell'azione repressiva e quindi alla qualità e alla finalità della richiesta di estradizione, cioè in sostanza al processo.

Nella definizione del delitto di terrorismo o, come dice la convenzione di Dublino, di atti di violenza, non possono non comporsi, quindi, elementi di carattere oggettivo (per altro ancora segnati dall'incompletezza) con le più rigorose ragioni politico-istituzionali di chi procede alla richiesta di estradizione. È sotto tale aspetto è da sottolineare la portata degli articoli 5 e 8 della convenzione, perché essi ci offrono un importante canone di interpretazione.

Ma la sua portata è resa compiutamente nella riserva di cui all'articolo 13, dove appunto la politicità in senso garantistico del reato, quale metro di valutazione indissolubile del delitto e del processo, è preservata.

Questo, e non altro, a noi sembra il significato della riserva apposta, che esige una gestione coerente e rigorosa, ancorata appunto alla concezione processuale del delitto politico nella sua accezione garantistica. Ciò è confermato proprio dalla lettura dell'articolo 13, dove si prescrive allo Stato contraente che oppone la riserva, la condizione che nel valutare la natura del reato esso deve tener conto di ogni suo aspetto particolarmente grave. Infatti nell'articolo 13, oltre ad essere contenuto positivamente lo sforzo meno incompiuto di definizione della delittuosità terroristica, si ha un'ulteriore conferma di quella coincidenza tra delitto politico e processo politico che rappresenta la guida, anche costituzionalmente più sicura, di lettura e di gestione della convenzione. Perché non pare dubbio che quella natura del reato, che lo Stato è impegnato a valutare, sia la natura anche politica del reato, ma filtrata nella sua oggettività e circostanziata gravità, ed altresì legata alla qualità e allo scopo della richiesta dello Stato che sollecita l'estradizione.

È questo dell'articolo 13 un punto essenziale della convenzione, ed io credo che non solo sia stato giusto dichiarare la riserva al momento della firma, ma sia necessario e costituzionalmente corretto che tale riserva entri nella legge di ratifica. Credo che sia giusto che la riserva entri nella legge di ratifica perché è costituzionalmente corretto che il Parlamento abbia la piena disponibilità della riserva stessa; e perché infine nel procedimento di estradizione da noi vigente, che è di natura mista (amministrativa e giudiziaria), è opportuno e necessario uno strumento anche interno al nostro ordinamento per l'azione della amministrazione e per la verifica degli organi giudiziari.

Sono questi i motivi, signor Presidente, che inducono il mio gruppo ad opporsi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

alla pregiudiziale proposta, proprio perché ci vogliamo riservare, attraverso la trattazione nel merito, attraverso l'illustrazione del nostro emendamento, di realizzare condizioni di costituzionalità dello strumento che ci apprestiamo a ratificare, che valgano cioè a valorizzare in pieno, e a rendere coerente nel nostro ordinamento, quell'articolo 13 della convenzione come momento funzionale al superamento dei problemi di costituzionalità che sono stati qui richiamati (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Balestracci. Ne ha facoltà.

**NELLO BALESTRACCI.** Signor Presidente, il gruppo della democrazia cristiana voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità presentate dal gruppo radicale.

Mi pare che in questa legislatura, e ancora di più in quella precedente sia stata ampiamente svolta una riflessione molto seria proprio sui profili di legittimità costituzionale che potevano essere presi in considerazione in relazione alla ratifica della convenzione oggi in esame. Su questa materia ha avuto luogo un dibattito assai significativo, sia nella Commissione affari costituzionali, sia nelle Commissioni affari esteri e giustizia; un dibattito rilevante, in primo luogo, per l'approfondimento che oggettivamente è stato fatto con grande rigore da parte di coloro che sono intervenuti ed anche da parte di coloro, per altro molto meno numerosi che non condividevano l'impostazione largamente maggioritaria.

Ma vorrei ricordare che la discussione è stata assai significativa anche per la serenità con cui essa è stata condotta, nonostante fossimo ancora immersi — era l'anno 1981 — nel greve clima dei cosiddetti anni di piombo. Non fece velo, non prevalse l'emotività, non ci furono forzature.

Ricordo il pregevole contributo del collega Rizzo, che certamente non era tenero su questi problemi. Devo dire che, fuori dall'emotività e con un ragionamento

molto coerente, prevalse la tesi della ratifica e della ratifica per via di legge ordinaria, nonostante il precedente della convenzione sul genocidio per la quale le Camere optarono per una legge costituzionale, senza per altro condurre un grande approfondimento nei confronti della definizione del delitto di genocidio.

Non credo che in questa materia ci si possa affidare soltanto ad un dibattito accademico. Noi siamo di fronte ad una valutazione di ordine politico che deve avere una risposta politica, ancorché circondata da cautele e da accorgimenti che non rinneghino nulla della nostra civiltà giuridica, che non ci facciano deviare dalle conquiste che sono patrimonio non solo di questo Parlamento ma del popolo italiano nel suo complesso.

Gli articoli della Costituzione, 10 e 26, che trattano la materia dell'estradiizione del cittadino e dello straniero certamente non possono essere lesi, anche se, riportando le questioni all'essenzialità e se vogliamo, anche al fuoco della contingenza che si vive, con la quale sempre bisogna fare i conti (da qui il rifiuto, appunto, di un dibattito meramente accademico), possiamo tranquillamente concludere che la ratifica della convenzione al nostro esame, sia in rapporto al suo articolo 5, che non può essere passato 'sotto silenzio...

**GIANFRANCO SPADACCIA.** Se ne è parlato. Non è passato sotto silenzio!

**NELLO BALESTRACCI.** ... sia in riferimento all'articolo 13, che formula una riserva esplicita, quando sussista il dubbio di una persecuzione per motivi politici, di rifiutare l'estradiizione, può valutarsi complessivamente in sintonia con gli articoli della Costituzione.

Non riporterò nulla del lungo e così appassionante dibattito svoltosi la scorsa legislatura (credo che la mia relazione sia stata sufficientemente ampia, oso sperare anche abbastanza puntuale), ma non mi pare che ci possa essere un altro elemento interpretativo rispetto alla possibilità o



meno dell'extradizione se non quello di rifarci al principio della tutela dei diritti sancito nella Costituzione. Ogni altra interpretazione è certamente riduttiva.

Concordo con quanti hanno sostenuto che non può avere prevalenza l'articolo 8 del codice penale (avrebbe infatti luogo un sovvertimento nella gerarchia delle fonti), nato oltretutto in una tempesta politica che vedeva prevalere la difesa dell'interesse della comunità, del regime che in quel momento si esprimeva, e non della soggettività dei diritti del singolo.

D'altra parte lo stesso articolo 10 della Costituzione è molto preciso. La norma prevede la tutela di quel complesso di libertà che sono sancite dalla Carta costituzionale. Qualsiasi altra interpretazione non credo possa essere da noi condivisa.

Mi rendo conto che la definizione di un delitto o reato politico è estremamente legata alle contingenze ed anche a culture diverse (del resto, nella cultura c'è tutto, anche il diritto, la norma). Mi rendo conto che ancora più difficile è stabilire la natura di un atto terroristico, tanto è vero che la convenzione non cita mai, sostanzialmente, tale termine. Se, però, vogliamo ancorarci ad un determinato momento, per la maggior precisione possibile, e quindi per garantire il massimo di tutela dei diritti del vero perseguitato, non possiamo farlo — e mi riferisco, in questo momento, al Parlamento — che riportandoci alla fonte suprema della nostra ispirazione legislativa, cioè alla Costituzione.

Credo che una simile lettura combinata dell'articolo 10 e dell'articolo 26 della Costituzione, in rapporto agli articoli 5 e 13 della convenzione, possa sufficientemente garantire che la ratifica della convenzione stessa non rappresenti un elemento in conflitto con le norme costituzionali: tanto più — dobbiamo anche aggiungere — che l'internazionale del terrorismo, che è tornata prepotentemente alla ribalta, rappresenta un elemento che attenta alle libertà che sono patrimonio di tutti i paesi

contraenti della convenzione stessa. All'epoca in cui iniziò la discussione, si ponevano dei problemi con riferimento ad alcuni di tali paesi: si citò in maniera assai esplicita il regime che allora viveva in Turchia, paese pure legato alla convenzione. Talune condizioni si sono certamente modificate, ma si può dire in generale che i paesi che hanno liberamente cercato uno spazio operativo contro il terrorismo sono paesi di grandissima civiltà.

Il dibattito è ancora aperto ma, ripeto, nel momento che noi viviamo quella che abbiamo di fronte è risposta possibile. L'uso oculato della convenzione, l'approfondimento che sarà operato nel merito (come diceva il collega Loda poco fa), rappresentano certamente elementi di garanzia sul fatto che non esistono, nella sostanza, riserve da far valere circa gli aspetti di costituzionalità.

Per questi motivi, noi riteniamo che si debba respingere le pregiudiziali che sono state presentate e che si possa procedere alla ratifica della convenzione, oltre tutto ripetutamente sollecitata dal Parlamento stesso.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, avverto che le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate saranno votate nella seduta di domani.

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato a domani.

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro.**

**PRESIDENTE.** Il ministro del tesoro ha trasmesso, ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 74, lo schema di decreto delegato per l'attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 77/780 in materia creditizia.

Tale documento è deferito, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 27 giugno 1985.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 22 maggio 1985, alle 16:

1. — *Interrogazioni ex articolo 135-bis del regolamento.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto. (1973)

TATARELLA ed altri — Esenzione dell'indennità di buonuscita dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. (1287)

USELLINI ed altri — Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto. (1581)

VISCO ed altri — Nuove disposizioni sul trattamento fiscale della indennità di fine rapporto. (1845)

TRIVA ed altri — Nuove norme sul trattamento fiscale della indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione. (1867)

FERRARI MARTE ed altri — Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto. (1875)

— *Relatore: Usellini.*  
(*Relazione orale.*)

3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 17 dicembre 1979. (839)

— *Relatori: Spini e La Russa.*

S. 572 — Adesione alla convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata all'Aja il 1° giugno 1970 (*Approvato dal Senato*). (1987)

— *Relatori: Borri e Bonfiglio.*

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la MFO concernente l'estensione della partecipazione dell'Italia nella MFO, effettuato a Roma il 16 marzo 1984. (2048)

— *Relatore: Gunnella.*

S. 927 — Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984 (*Approvato dal Senato*). (2052)

— *Relatore: Gunnella.*

Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilancio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione. (2360)

— *Relatore: Portatadino.*

(*Articolo 79, sesto comma, del regolamento.*)

Ratifica ed esecuzione dei protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 no-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

vembre 1983 con l'Algeria e l'11 febbraio 1982 con Israele. (2370)

— *Relatore*: Portatadino.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

S. 625 — Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e delle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 e del protocollo per l'emendamento all'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale firmato in pari data (*Approvato dal Senato*). (2394)

— *Relatore*: Portatadino.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977. (1113)

— *Relatori*: Borri e Bonfiglio.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione

europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunità europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979. (1112)

— *Relatori*: Borri e Bonfiglio.

**La seduta termina alle 19,15.**

**Ritiro di un documento  
del sindacato ispettivo.**

*Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza Pazzaglia n. 2-00663 del 20 maggio 1985.*

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
DOTT. MARIO CORSO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 21,40.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**RONCHI.** — *Al Ministro della difesa.*  
— Per conoscere gli esiti a cui è pervenuta la commissione ministeriale incaricata di accertare, sul piano amministrativo e disciplinare, le responsabilità interne a Navalcostarmi e allo Stato maggiore della marina relativamente al caso Intermarine. (5-01755)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**FITTANTE.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della grossa frana verificatasi nel territorio del comune di Squillace (Catanzaro), che presenta un fronte di diversi chilometri, che interessa un lungo tratto della strada statale 181 e la nuova zona di espansione urbana già utilizzata per la realizzazione di un complesso di case popolari, il nuovo carcere, la caserma dei Carabinieri, decine di abitazioni private, un campo sportivo e il macello comunale;

se è vero che la natura argillosa del terreno — che non poteva essere ignorata dagli amministratori perché da sempre costituisce zona di prelievo della materia prima per gli artigiani locali delle terracotte — non si prestava alla destina-

zione prevista nel programma di fabbricazione adottato prima dell'entrata in vigore della legge n. 64 del 1974;

se è vero che la relazione geomorfologica che accompagna l'unica grossa lottizzazione privata, pur dichiarando l'area idonea per insediamenti edilizi prescrive interventi di bonifica che però non sono stati finora eseguiti;

se dall'esame degli atti risultano responsabilità e di che tipo;

infine, tenuto conto che il fenomeno franoso non accenna a fermarsi, che incombe il pericolo della totale interruzione della citata strada statale 181 e della inagibilità delle abitazioni e dei servizi che insistono sulla zona interessata dallo smottamento, quali sono gli interventi disposti o che si intendono effettuare per evitare ulteriori danni e per garantire, con adeguate e funzionali opere di difesa del suolo, le condizioni di sicurezza per il centro abitato, la viabilità ed i servizi.

(4-09482)

**TAMINO E RONCHI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se è al corrente della situazione del litorale di Torre Astura, uno dei pochi tratti di spiaggia ancora praticabili in quella zona, che però non può essere utilizzato per la presenza del poligono di tiro;

se almeno nei mesi estivi sia possibile rendere disponibile il tratto di spiaggia sopra citato. Tra l'altro ciò consentirebbe anche un'attività di ricerca archeologica. (4-09483)

**RUSSO FRANCO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde al vero che:

presso la Procura di Ferrara è pendente da molti anni una vicenda giudi-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

ziaria riguardante la signora Ida Rambaldi e il marito;

sono state denunciate minacce e intimidazioni nei confronti di testimoni e della signora stessa;

gli stessi avvocati della Rambaldi sono stati ricusati e denunciati dalla stessa per non aver tutelato la posizione della cliente;

una sentenza istruttoria contraria alla signora è stata emessa sulla base di un certificato medico poi ritrattato dallo stesso medico che lo aveva prodotto, e che non c'è mai stata revisione della sentenza sulla base di questa ritrattazione determinante;

alla signora Rambaldi, già in precarie condizioni di salute ed economiche è stato sospeso anche il pagamento di un assegno mensile minimo;

se non ritiene di intervenire, nell'ambito delle sue competenze, perché si arrivi alla conclusione di questa annosa vicenda giudiziaria. (4-09484)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione al progetto congiunto tra Francia, Gran Bretagna, Repubblica Federale Tedesca, Spagna e Italia, di realizzare il supercaccia EFA, e alle valutazioni riportate da *Il sole-24 ore*, del 16 maggio 1985, secondo cui il progetto richiederebbe una spesa di 7.000 miliardi di lire —:

quale è l'aggravio previsto per il bilancio della difesa italiana;

in particolare se le caratteristiche nettamente offensive di questo caccia siano da considerarsi in linea con le direttive della politica militare del nostro paese;

se non si possa verificare, come è accaduto per l'aereo *Tornado* (e per la portaerei tuttoportante *Garibaldi*) che le finalità inizialmente dichiarate per questi

mezzi, vengano poi stravolte in sede di realizzazione;

infine se il ministro intenda mettere al corrente il Parlamento degli sviluppi del progetto. (4-09485)

RONCHI E TAMINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alle notizie di stampa (*Il Manifesto*: intervista a William Arkin) —:

se nella base NATO di Sigonella (Catania) si trovano bombe (o mine) atomiche da fondo ed in caso affermativo quali sono le previste utilizzazioni;

se esistono armi chimiche in dotazione a nostri depositi. (4-09486)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alle valutazioni espresse dal generale Vittorio Santini, ex capo di stato maggiore della difesa e già comandante delle forze terrestri alleate del sud Europa, nel corso di una conferenza sulla NATO, tenuta il 3 maggio 1985, presso la legione carabinieri di Udine, secondo cui il generale ha sostenuto che le forze NATO in Europa potrebbero resistere « giorni e non settimane » ad un eventuale attacco —:

se non ritiene che l'attuale modello di difesa, tra l'altro oltremodo costoso, e implicante l'autodistruzione del nostro paese per via dell'impiego di bombe atomiche della NATO in val Padana per arrestare l'aggressore, non debba essere sostituito con un diverso modello di difesa territoriale;

comunque l'opinione del Governo sulla valutazione del generale Santini. (4-09487)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

le cause che hanno provocato la grave avaria al nuovo incrociatore *Garibaldi*;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

se vi sono rapporti tra questo incidente e quello che ha costretto recentemente il *Maestrone* ad entrare in bacino e le avarie ai sommergibili che hanno causato il cambio delle batterie e del periscopio. (4-09488)

CARDINALE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

se risulta vero che la Commissione europea ha avviato un procedimento contro il Governo italiano per i finanziamenti (50,4 miliardi di lire di prestiti agevolati e 20,158 di contributi a fondo perduto) concessi alla società Anicfibre per i programmi di ristrutturazione del comparto di produzione fibre e fili sintetici negli stabilimenti di Pisticci, Ottana e Porto Torres, perché incompatibili con le norme CEE;

quali sono le motivazioni addotte dal Governo italiano all'atto della concessione dei finanziamenti e quali le deduzioni della Commissione CEE;

quali le controdeduzioni approntate dal Governo italiano per dimostrare la legittimità degli aiuti concessi e quali le eventuali modifiche apportate al piano fibre;

infine se risulta vero che anche la Montefibre ha fatto opposizione al piano fibre presentato dall'Ancifibre e quali sono i relativi contenuti. (4-09489)

RONCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che Vittorio Rondi, nato il 13 aprile 1928 a San Paolo D'Argan, residente in Sorisole (Bergamo), ha presentato richiesta di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, in data 20 dicembre 1983 — per quali ragioni tale richiesta non ha ancora avuto risposta. (4-09490)

RONCHI, RUSSO FRANCO E GORLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che Del Giudice Fabio, nato a Livorno il 14 gennaio 1955, arrestato il 18 febbraio 1985, tossicodipendente, condannato ad un anno e otto mesi, il 4 maggio sarebbe stato trasferito dal carcere di Livorno a quello di Bad'e Carros (Nuoro) — quali impedimenti vi sono ad un ritorno di Del Giudice Fabio ad un carcere della Toscana più vicino alla famiglia, che non sia il carcere di Livorno dal quale ha chiesto di essere trasferito e che consenta di poter usufruire dell'affidamento sociale, possibilmente in una comunità terapeutica. (4-09491)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alle dichiarazioni del nostro ambasciatore a Beirut relative alla situazione degli italiani in Libano secondo cui (*Il Giornale Nuovo*, 9 maggio 1985): « Se i rischi superano il livello di guardia ciascuno è libero di tornare in patria », e sul *Corriere della Sera* (9 maggio) in cui si parla del « Nuovo dramma degli italiani in Libano », precisando che « siamo tutti in pericolo » — se non ritenga che non risultino smentite in questo modo le affermazioni seguite alla spedizione in Libano, secondo cui la nostra presenza in quel paese aveva sviluppato ottimi rapporti con i locali;

qual è alla luce dei fatti emersi la sua valutazione consuntiva rispetto alla « operazione Libano » anche in ordine a possibili future richieste di intervento. (4-09492)

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il turismo e spettacolo.* — Per conoscere:

se per il raggiungimento e la valorizzazione delle coste di Arbus (provincia di Cagliari) siano previste opere stradali e

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

la realizzazione dell'acquedotto e per opera di quale amministrazione;

se in ogni caso non ritengano urgenti gli interventi in tali direzioni e pertanto quali iniziative intendano assumere. (4-09493)

**BARACETTI E SPATARO.** — *Ai Ministri della difesa e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se sono a conoscenza che da parecchi anni il Ministero della difesa non ha rispettato, nell'indire le gare per l'appalto di forniture di autogru e macchine per movimentazione materiali ad esse assimilabili, quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 478, che stabilisce per le industrie aventi sede nel territorio del Mezzogiorno la riserva del 30 per cento. In particolare, gli interroganti sottolineano che il Ministero della difesa non ha neppure provveduto ai recuperi che il citato decreto prevede:

quali provvedimenti si intendono adottare per ovviare alla inammissibile esclusione delle aziende del Sud, a partire dalle prossime imminenti gare che il Ministero della difesa sta per indire nel settore merceologico sopra indicato. (4-09494)

---

**INTERPELLANZA**

---

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per conoscere quale impegno sia stato posto sul problema dell'occupazione in Italia (il fondamentale problema sociale di questi mesi) e quali prospettive si ritenga di poter indicare per il prossimo futuro per risolvere o perlomeno avviare a risolvere il problema stesso che allo stato appare trascurato dal Governo.

(2-00664) « PAZZAGLIA, SOSPIRI, VALENSISE, MENNITTI, PARLATO, TRINGALI, FLORINO ».

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1985

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma